SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ministero delle attività produttive:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Ministero delle politiche agricole e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. **366.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed, in particolare, l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «e delle attività culturali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 32-*ter *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni*

1. L'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*ter (Funzioni).* — 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:

a) politiche nel settore delle comunicazioni;

b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;

c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;

d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;

e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;

f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

g) emissione delle carte valori postali;

h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;

l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;

m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;

n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;

o) tutela delle comunicazioni;

p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;

q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;

s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;

t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;

z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;

aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;

bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;

cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;

dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;

ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.

2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 32-*quater *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*

1. L'articolo 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

«32-*quater (Organizzazione del Ministero).* — 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello diri-

genziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale».

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) le direzioni generali, in numero di cinque così individuate:

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;

e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 32-*quinquies *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse*

1. L'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:

«32-*quinquies (Struttura del Ministero)*. - 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».

2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l'articolo 6 del presente decreto legislativo.

Art. 5.

Centri di responsabilità

1. Con uno o più decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio.

Art. 6.

Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttività del personale

1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2003.

2. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-*ter,* comma 1, lettere *h), i)* ed *m),* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-*bis,* comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'articolo 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

2. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale sia relativa alle aree funzionali, è determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il servizio di controllo interno del Ministero con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale.

3. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioi sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princípi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329.

— Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24).

— Il decreto del Presidente della Repubblica, 24 marzo 1995, n. 166, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1995, n. 111.

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— L'art. 11 e l'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, sono i seguenti:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fmi della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscnzione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi

presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.

Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche; enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182, è il seguente:

«Art. 2 *(Autorità di regolamentazione)*. — 1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'ambito dei servizi riservati;

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera *h)* e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Per la legge 6 luglio 2002, n. 137, vedi nota al titolo.

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2002, n. 172.

— L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 34 *(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla

rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.

8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.

9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della

dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalitànel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadrarmo nell'anno 2003 sono sospese sino aI 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»;

c) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».

24. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno».

— L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, è il seguente:

«Art. 41 *(Tecnologie delle comunicazioni)*. — 1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle Poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle Poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel molo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera *d)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'art. 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,

dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— L'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Nota all'art. 1:

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così come modificato dal decreto legislativo quì pubblicato è il seguente:

«Art. 11 *(L'ufficio territoriale del governo).* — 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 10, legge 5 giugno 2003, n. 131.)

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali e del Ministero delle comunicazioni; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

Nota all'art. 2:

— L'art. 18 e l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» sono i seguenti:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione).* — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta).* — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,

con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Note all'art. 3:

— L'art. 2, comma 4 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante. «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1993, n. 253, è il seguente:

«4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.»

— L'Unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000 è stata costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2001,e successive integrazioni.

— L'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, concernente: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» è il seguente:

«Art. 14 *(Composizione).* — Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno».

— L'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione).* — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Note all'art. 4:

— L'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Per l'art. 41, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il decreto ministeriale 24 settembre 2003 concernente: «Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2003, n. 284.

— L'art. 2-*bis,* comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è il seguente:

«10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. *(omissis)*»

— Per l'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si vedano note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il decreto ministeriale 27 novembre 1998 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle comunicazioni, parte seconda, del 1° febbraio 1999, n. 2.

— Per l'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.

04G0001

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 novembre 2003, n. **367.**

Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità europea e, in particolare, l'articolo 7 che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento delle acque provocato da certe sostanze pericolose con la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque;

Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;

Vista, in particolare, la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, che implementa la direttiva 2000/60/CE;

Tenuto conto che la direttiva 2000/60/CE dispone che gli standard di qualità ambientale necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità;

Considerato che il criterio di tossicità, finalizzato alla tutela della salute umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto si rende necessario fissare standard di qualità idonei a contenere i suddetti rischi, considerando anche i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici e che per tale obiettivo è necessario ottenere un buono stato di qualità chimico ed ecologico;

Considerata l'evoluzione della politica assunta dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela delle acque volta inizialmente alla protezione dell'uso potabile, della balneazione e del consumo degli organismi acquatici eduli e successivamente indirizzata ad un approccio di tutela integrata che tiene conto come obiettivo finale della salvaguardia dell'intero ecosistema acquatico;

Ritenuto di dover raggiungere uno stato di qualità chimico entro il 2008 tale da garantire la tutela della salute umana come obiettivo intermedio rispetto a quello più avanzato del buono stato chimico da raggiungere entro il 2015 per la tutela dell'intero ecosistema acquatico;

Ritenuto che sia necessario l'applicazione congiunta delle disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di garantire un elevato livello di protezione delle acque destinate alla balneazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1º ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Considerata la necessità di modificare gli standard di qualità sulla base di progressi scientifici e tecnologici e tenuto conto dell'evoluzione normativa a livello comunitario;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevede la possibilità di adottare regolamenti per modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche;

Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con note rispettivamente prot. 29662/TOA 22 del 24 giugno 2003, prot. 88139 SC/16/11 del 27 giugno 2003, prot. 315403 del 9 giugno 2003 e prot. 12965 del 20 giugno 2003;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, l'allegato *A* al presente regolamento definisce per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato *A* sono finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico.

2. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato *A* al presente regolamento.

3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre 2015 agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato *A* al presente regolamento.

4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi agli standard di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla vita dei molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo è integrata dalla tabella 1 dell'allegato *A* del presente regolamento.

5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1 dell'allegato *A* al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio 2008 la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

6. Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono integrate rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato *A* al presente regolamento.

7. Le analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui alla tabella 2 e per le sostanze organiche con log kow $\geq$ 3. La tabella 2 fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti costieri e lagunari. I risultati analitici, qualora superiori agli standard di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.

8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate con la lettera «PP» nell'allegato *A* al presente regolamento nelle acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e, per le sostanze sintetiche antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla parte generale relativa alla matrice acquosa, punti 3 e 4, del presente regolamento.

9. Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato *A* al presente regolamento non possano essere raggiunti con l'adozione delle misure individuate sulla base delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario indicare da parte dell'autorità competente al controllo i valori di concentrazione residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e lagunari, che le misure adottate consentono di raggiungere. Detti valori di concentrazione residua devono essere sottoposti, a cura dell'autorità competente, a successiva valutazione e convalidati a seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale. In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite le eventuali limitazioni d'uso.

10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato *B* del presente regolamento.

11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano le disposizioni della specifica legislazione vigente in materia, restando comunque fermo l'obbligo del rispetto del presente regolamento in relazione agli standard più restrittivi, agli standard fissati per altri parametri non previsti per la laguna di Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative ai sedimenti.

Art. 2.

1. Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in funzione della loro potenziale presenza:

a) nei cicli industriali; *b)* negli scarichi in fognatura e nei corpi idrici ricettori; *c)* nelle produzioni agricole; *d)* in ogni altro centro di attività che possa determinare situazioni di pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente idrico.

L'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche presenti e pregresse già effettuata ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999, è periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento è effettuato entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.

2. Il controllo delle sostanze pericolose è effettuato sulla base di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e si estende anche a quelle non espressamente normate dal presente regolamento qualora ne sia accertata la presenza sulla base dell'attività conoscitiva di cui al medesimo comma 1.

3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorità competente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove disposizioni comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze non normate dal presente regolamento.

4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti sul proprio territorio e delle fonti di origine, da aggiornare secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e i relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose.

5. L'elenco delle sostanze, gli aggiornamenti e le relative relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti con i seguenti: «12. idrocarburi di origine petrolifera persistenti» e «12-*bis*. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 novembre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 106

ALLEGATO *A*
(articoli 1 e 3)

PARTE GENERALE

1 . Ai sensi del punto 3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 nelle acque il monitoraggio delle sostanze di cui al presente regolamento deve essere eseguito con frequenza mensile fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di monitoraggio deve essere obbligatoriamente mensile per le sostanze indicate con la lettera P, mentre per tutte le altre sostanze il monitoraggio può essere eseguito con cadenza almeno trimestrale. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente modificata sulla base di relazioni tecnico-scientifiche che giustificano intervalli più lunghi e qualora la presenza delle sostanze non sia mai stata rilevata nell'arco dell'anno di monitoraggio.

In particolare, per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile la frequenza di monitoraggio a partire dal 1º gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di seguito riportato:

Comunità servita	Frequenza
< 10.000	4 volte l'anno
Da 10.000 a 30.000	8 volte l'anno
> 30.000	12 volte l'anno

La scelta delle stazioni di campionamento deve essere effettuata secondo le modalità di cui al punto 3.2.2.1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Relativamente alle acque fluviali i campionamenti effettuati in condizioni di variazione molto significative di portata rispetto a quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per caso.

L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione disciolto. Qualora venga utilizzata altra metodologia, il risultato analitico ottenuto deve comunque essere riferito al campione disciolto. Il risultato deve essere sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard o criterio di cui alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.

Sui sedimenti il monitoraggio delle sostanze effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, deve essere effettuato almeno con frequenza semestrale fino al raggiungimento delle concentrazioni individuate. I campioni da analizzare devono essere prelevati su uno strato superficiale di sedimento relativo ai primi cinque centimetri.

Ai fini dell'attribuzione dello stato chimico lo standard di qualità è riferito alla media aritmetica annuale delle concentrazioni.

2. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento devono fare riferimento alle pù avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi devono essere tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale.

Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla rilevazione degli standard definiti in allegato devono essere adeguate al fine di consentire i controlli analitici necessari per la riclassificazione dei corpi idrici. Fino all'adeguamento di tali metodi la concentrazione delle sostanze deve risultare comunque inferiore ai limiti di rilevabilità delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate utilizzabili, le attività di monitoraggio sono subordinate alla definizione di protocolli analitici, quando questi saranno resi disponibili dagli istituti scientifici di cui al comitato tecnico previsto all'art. 3 del presente regolamento.

3. Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di background naturali superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiranno gli standard da rispettare. Le concentrazioni rilevate nei sedimenti ricadenti in regioni geochimiche che presentano livelli di fondo superiori a quelli riportati in tabella 2, sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale.

4. Per le sostanze prioritarie, indicate in allegato con la lettera «P» per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente regolamento devono essere perseguite nelle acque particolari condizioni di concentrazione, il tempo necessario per il raggiungimento delle stesse è in funzione delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche dei diversi inquinanti, quali la persistenza e la volatilità, e delle specificità dei diversi sistemi acquatici.

TABELLA 1
Standard di qualità delle acque

METALLI

Tabella 1.1

Numero CAS	Elemento	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
7440-38-2	Arsenico	2 D 1,4 M-L	5 D 1,6 M-L
7440-43-9	Cadmio **PP**	0,1 D 0,03 M-L	1 D 0,2 M-L
7439-97-6	Mercurio **PP**	0,02 D 0,003 M-L	0,05 D 0,03 M-L
7440-47-3	Cromo	1,5 D 0,5 M-L	4 D 0,7 M-L
7440-02-0	Nichel **P**	1,3 D 0,6 M-L	3 D 1,5 M-L
7439-92-1	Piombo **P**	0,4 D 0,06 M-L	2 D 0,15 M-L

ORGANO METALLI

Tabella 1.2

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
818-08-6	Dibutilstagno catione	0,001	0,01
1461-25-2	Tetrabutilstagno	0,0001	0,001
688-73-3	Tributilstagno (composti) **PP**	0,0001	0,001
366643-28-4	Tributilstagno (catione) **PP**	0,0001	0,001
	Trifenilstagno	0,0005	0,005
683-18-1	Dicloruro di dibutilstagno	0,001	0,01

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Tabella 1.3

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
	Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali (*) **PP**	0,005	0,02 D 0,015 M-L
50-32-8	Benzo(a)pirene **PP**	0,001	0,004 D 0,003 M-L
205-99-2	Benzo(b)fluorantene **PP**	0,001	0,004 D 0,003 M-L
207-08-9	Benzo(k)fluorantene **PP**	0,001	0,004 D 0,003 M-L
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilene **PP**	0,001	0,004 D 0,003 M-L
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene **PP**	0,001	0,004 D 0,003 M-L
120-12-7	Antracene **P**	0,01 D 0,006 M-L	0,1 D 0,01 M-L
206-44-0	Fluorantene **P**	0,01	0,1
91-20-3	Naftalene **P**	0,01	0,1

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)

Tabella 1.4

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
71-43-2	Benzene **P**	0,2 D 0,1 M-L	0,5 D 0,25 M-L
100-41-4	Etilbenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M -L
98-82-8	Isopropilbenzene (cumene)	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M -L
108-88-3	Toluene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M -L
1330-20-7	Xileni (*)	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M -L
108-90-7	Clorobenzene	1 D 0,1 M-L	3 D 0,3 M-L
95-50-1	1,2 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
541-73-1	1,3 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
106-46-7	1,4 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
12002-48-1	Triclorobenzeni (**)	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
120-82-1	1,2,4 Triclorobenzene **P**	0,01 D 0,005 M-L	0,1 D 0,05 M-L
95-49-8	2-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
108-41-8	3-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
106-43-4	4-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
107-05-1	3-Cloropropene (Cloruro di allile)		10 D 1 M-L Provvisori
75-34-3	1,1 Dicloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
107-06-2	1,2 Dicloroetano **P**	0,3 D 0,1 M-L	3 D 0,4 M-L
75-35-4	1,1 Dicloroetene		10 D 1 M-L Provvisori
540-59-0	1,2 Dicloroetene		10 D 1 M-L Provvisori
78-87-5	1,2 Dicloropropano		10 D 1 M-L Provvisori

(*) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).

(**) Triclorobenzeni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (1,2,3 triclorobenzene - 1,3,5 triclorobenzene).

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
106-93-4	1,2 Dibromoetano		2 D 0,2 M-L Provvisori
542-75-6	1,3 Dicloropropene		1 D 0,1 M -L Provvisori
78-88-6	2,3 Dicloropropene		ND
79-34-5	1,1,2,2 Tetracloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
56-23-5	Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)		7 D 0,7 M-L
71-55-6	1,1,1 Tricloroetano	1 D	10 D 0,1 M-L
79-00-5	1,1,2 Tricloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
75-01-4	Cloroetene (Cloruro di vinile)		0,5 D 0,05 M-L Provvisori
75-09-2	Diclorometano	1 D 0,1 M-L	10 D 1 M-L
87-68-3	Esaclorobutadiene **PP**	0,001	0,01
67-66-3	Triclorometano (cloroformio) **P**	1 D 0,01 M-L	10 D 0,1 M-L
79-01-6	Tricloroetilene		10 D 1 M-L
127-18-4	Tetracloroetilene (percloroetilene)		10 D 1 M-L
107-07-3	2-Cloroetanolo		ND
92-23-1	1,3-Dicloro-2-propanolo		ND
108-60-1	Dicloro-di-isopropiletere		ND
106-89-8	Epicloridrina	1 D 0,1 M-L	10 D 1 M-L

NITROAROMATICI

Tabella 1.5

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
97-00-7	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene		ND
89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
89-59-8	4-Cloro-2-nitrotoluene		1 D 0,1 M-L provvisorio
-	Cloronitrotolueni (*)		1 D 0,1 M-L provvisorio
-	Dicloronitrobenzeni (*)		1 D 0,1 M-L provvisorio

(*) lo standard di qualità si riferisce alla somma di tutti gli isomeri

ALOFENOLI

Tabella 1.6

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
95-57-8	2-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	10 D 1 M-L
108-43-0	3-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
106-48-9	4-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	4 D 0,4 M-L
95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
88-06-2	2,4,6-Triclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
120-83-2	2,4-Diclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
87-86-5	Pentaclorofenolo **P**	0,01	0,1
95-85-2	2-Ammino-4-clorofenolo		ND
59-50-7	4-Cloro-3-metilfenolo		ND

ANILINE e derivati

Tabella 1.7

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
95-51-2	2-Cloroanilina	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
108-42-9	3-Cloroanilina	0,2 D 0,02 M-L	2 D 0,2 M-L
106-47-8	4-Cloroanilina	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
95-76-1	3,4-dicloroanilina	0,05 D 0,005 M-L	0,1 D 0,01 M-L
89-63-4	4-Cloro-nitroanilina		ND

PESTICIDI

Tabella 1.8

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
79-11-8	Acido cloroacetico	0,1	1 D 0,5 M-L
120-36-5	Acido 2,4-diclorofenossipropanoico (diclorprop)	0,1	1 D 0,5 M-L
93-65-2	Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop)	0,1	1 D 0,5 M-L
94-74-6	Acido 2,4 metilclorofenossi acetico (mcpa)	0,1	1 D 0,5 M-L
94-75-7	Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4 D)	0,1	1 D 0,5 M-L
93-76-5	Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico (2,4,5 T)	0,1	1 D 0,5 M-L
465-73-6	Isodrin		ND
309-00-2	Aldrin	0,00005	0,0001
60-57-1	Dieldrin	0,00005	0,0001
72-20-8	Endrin	0,00006	0,0006
57-74-9	Clordano	0,00006	0,0006
	Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*)	0,00002	0,0002
	Diclorodifenildicloroetilene (DDE) (*)	0,00002	0,0002
	Diclorodifenildicloroetano (DDD) (*)	0,00003	0,0003
76-44-8	Eptacloro (incluso eptacloro epossido)	0,00001	0,0001
115-29-7	Endosulfan **P**	0,00001	0,0001
959-98-8	Alfa endosulfan **P**	0,00001	0,0001
58-89-9	Lindano (γ isomero dell'esaclorocicloesano) **PP**	0,001 D 0,0005 M-L	0,01 D 0,005 M-L
319-84-6	Esaclorocicloesano alfa **PP**	0,0002	0,002
319-85-7	Esaclorocicloesano beta **PP**	0,0002	0,002
118-74-1	Esaclorobenzene **PP**		0,0003
330-55-2	Linuron	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L

(*) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
1746-81-2	Monolinuron	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
330-54-1	Diuron **P**	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
34123-59-6	Isoproturon **P**	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
1912-24-9	Atrazina **P**	0,01	0,05
122-34-9	Simazina **P**	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
298-03-3	Demeton	0,01	0,1
60-51-5	Dimetoato	0,01	0,1
298-04-4	Disulfoton	0,01	0,1
10265-92-6	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile	0,01	0,1
7786-34-7	Mevinfos	0,001	0,01
56-72-4	Cumafos		0,01 Provvisorio
470-90-6	Clorfenvinfos **P**	0,0002	0,002
62-73-7	Diclorvos	0,0001	0,001
1113-02-6	Ometoato	0,001	0,01
301-12-2	Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato)		0,03
14816-18-3	Foxim	0,01	0,1
24017-47-8	Triazofos	0,005	0,03
2642-71-9	Azinfos etile	0,001	0,01
86-50-0	Azinfos metile	0,001	0,01
2921-88-2	Clorpirifos **P**	0,0001	0,001
121-75-5	Malation	0,001	0,01
56-38-2	Paration etile	0,001	0,01
298-00-0	Paration metile	0,001	0,01
55-38-9	Fention	0,001	0,01
122-14-5	Fenitrotion	0,001	0,01
52-68-6	Triclorfon		ND
15972-60-8	Alachlor **P**	0,03 D 0,01 M-L	0,1 D 0,03 M-

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
709-98-8	Propanile		ND
92-52-4	Bifenile		1 D 0,1 M-L Provvisori
1698-60-8	Pirazone (cloridazon-iso)		1 D 0,1 M-L Provvisori
1582-09-8	Trifluralin **P**	0,003 D 0,0006 M-L	0,03
25057-89-0	Bentazone	0,1	1

COMPOSTI ORGANICI SEMIVOLATILI

Tabella 1.9

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
92-87-5	Benzidina (diamminodifenile)		0,00008 prvvisorio
	Diclorobenzidine (diclorodiamminodifenile)		ND
	Cloronaftaleni	0,01 D 0,001 M-L	0,1 D 0,01 M-L
100-44-7	α--Clorotoluene (cloruro di benzile)	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
98-87-3	α,α-Diclorotoluene (cloruro di benzilidene)		ND
95-94-3	1,2,4,5-Tetraclorobenzene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
608-93-5	Pentaclorobenzene **PP**	0,003	0,03
67-72-1	Esacloroetano		1 D 0,1 M-L Provvisori

ALTRI COMPOSTI

Tabella 1.10

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
	Clorotoluidine		ND
615-65-6	2-Cloro – para-toluidina		ND
95-74-9	2-Cloro-4-amminotoluene		ND
	Cloroamminotolueni		ND
126-99-8	2-Cloro-1,3,butadiene		ND
76-13-1	1,1,2-Triclorotrifluoroetano		1 D 0,1 M-L Provvisori
85535-84-8	Cloroalcani C_{10}-C_{13} **PP**		0,5 D 0,1 M-L Provvisori
126-73-8	Tributilfosfato		ND
32534-81-9	Pentabromo difeniletere bromurato **PP**	0,0005	0,001
	Difeniletere bromurati totali **P**		ND
109-89-7	Dietilammina	5 D 0,5 M-L	10 D 1 M-L
124-40-3	Dimetilammina	5 D 0,5 M-L	10 D 1 M-L
25154-52-3	Nonilfenolo **PP**	0,03 D 0,003 M	0,3 D 0,03 M
104-40-5	4(para)-Nonilfenolo **PP**	0,001 D 0,0006 M-L	0,01 D 0,006 M-L
1806-26-4	Ottilfenolo **P**	0,01 D 0,001 M-L	0,1 D 0,005 M-L
140-66-9	Para-terz-ottilfenolo **P**	0,01 D 0,001 M-L	0,1 D 0,005 M-L
108-77-0	2,4,6-Tricloro1,3,5 triazina (cloruro di cianurile)		ND
117-81-7	Di(2etilesilftalato) **P**	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
	PCB totali (*)		0,00006

(*) Lo standard è riferito alla sommatoria di tutti i congeneri. Si segnalano i congeneri ritenuti più significativi sotto il profilo sanitario ed ambientale: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180

LEGENDA

D: acque dolci superficiali.

L : lagune.

M: acque marine.

ND: dati non disponibili.

P: le sostanze contraddistinte dalla lettera P sono le sostanze prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001.

PP: le sostanze contraddistinte dalla lettera PP sono le sostanze pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001.

Provvisorio: gli standard contraddistinti con tale termine rimangono in vigore fino alla revisione da parte del Comitato di cui all'art. 3.

NOTA: — Ove non vi sia specifico riferimento alle diverse tipologie di corpi idrici, la concentrazione fissata costituisce lo standard da rispettare nelle acque dolci superficiali (D), nelle lagune (L) e nelle acque marine (M).

TABELLA 2

Standard di qualità dei sedimenti
di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri

NUMERO CAS	(1)	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
		Metalli	**mg/kg s.s**
7440-38-2		Arsenico	12
7440-43-9	PP	Cadmio	0,3
7440-47-3		Cromo totale (2)	50
7439-97-6	PP	Mercurio	0,3
7440-02-0	P	Nichel	30
7439-92-1	P	Piombo	30
		Organo metalli	**µg /kg s.s**
	PP	Tributilstagno	5
		Policiclici Aromatici	**µg /kg s.s.**
	PP	IPA totali (3)	200
50-32-8	PP	Benzo(a)pirene*	30
205-99-2	PP	Benzo(b)fluorantene*	40
207-08-9	PP	Benzo(k)fluorantene*	20
191-24-2	PP	Benzo(g,h,i) perilene*	55
193-39-5	PP	Indenopirene*	70
120-12-7	P	Antracene	45
206-44-0	P	Fluorantene	110
91-20-3	P	Naftalene	35
		Pesticidi	**µg /kg s.s.**
309-00-2		Aldrin	0,2
319-84-6	PP	Alfa esaclorocicloesano	0,2
319-85-7	PP	Beta esaclorocicloesano	0,2
58-89-9	PP	Gamma esaclorocicloesano lindano	0,2
		DDT (4)	0,5
		DDD (4)	0,5
		DDE (4)	0,5
60-57-1		Dieldrin	0,2
118-74-1	PP	Esaclorobenzene	0,1
		Diossine e Furani	**µg /kg**
		Sommat. PCDD,PCDF e PCB diossina simili(T.E.)	$1,5 \times 10^{-3}$ provvisorio
		PCB	**µg /kg**
		PCB totali (5)	4 provvisorio

(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001.

(2) Per il cromo VI il valore di riferimento provvisorio è di 5 mg/kg.

(3) La somma è riferita agli IPA contrassegnati da *.

(4) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

(5) Lo standard è riferito alla sommatoria di tutti i congeneri. L'autorità preposta al controllo deve specificare i singoli congeneri ricercati. Si segnalano i congeneri ritenuti più significativi sotto il profilo sanitario ed ambientale: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.

NOTE:

Metodiche analitiche:

«Metodologie analitiche di riferimento», Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio/ICRAM.

Per PCB e «Diossine»: «Procedimenti analitici adottati per il rilevamento di microinquinanti in sedimenti lagunari», rapporto ISTISAN 99/28 Istituto superiore di sanità.

TABELLA 3

Attribuzione dello stato di qualità ambientale
per le acque marino-costiere

Classificazione in base alla scala trofica	Classe 2-4	Classe 4-5	Classe 5-6	Classe 6-8
Concentrazione inquinanti di cui alla tabella 1				
≤ valore soglia *	elevato	buono	mediocre	scadente
> valore soglia *	scadente	scadente	scadente	scadente

TABELLA 4

Attribuzione dello stato di qualità ambientale
per le acque lagunari e stagni costieri

	Stato buono	Stato sufficiente	Stato scadente
Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico	≤ 1	≤ 10	> 10
Concentrazione inquinanti di cui alla tabella 1			
≤ valore soglia *	buono	sufficiente	scadente
> valore soglia *	scadente	scadente	scadente

ALLEGATO *B*
(art. 1, comma 10)

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Per il raggiungimento e/o mantenimento degli standard di qualità fissati all'allegato *A* del presente regolamento l'autorità competente obbliga le imprese, i cui scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato *A*, all'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. I titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato *A* sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.

3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, il tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc.

4. I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a pié d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.

5. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:

a) rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorità competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato *A* in sede di rilascio delle autorizzazioni in ragione dell'effettiva capacità dell'impianto di pretrattamento;

b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento, dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire, all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto

di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazione di sostanze pericolose non superiori di un fattore 20 rispetto agli standard di qualità di cui alla tabella 1 dell'allegato *A* al presente regolamento;

c) attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti liquidi, con installazione all'ingresso dell'impianto di trattamento e all'uscita dal medesimo in corrispondenza del punto di confluenza con il depuratore di misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici sui reflui in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento;

d) adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale;

e) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;

f) raggiungimento e mantenimento degli standard e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti;

g) capacità residua di trattamento valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;

h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.

6. L'autorizzazione di cui al punto 5 non può essere rilasciata qualora lo scarico recapiti nei corpi idrici con portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno o con scarsa capacità depurativa.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della comunità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L.129 del 18 maggio 1976. L'art. 7 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'art. 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.

2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'art. 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti a norma del paragrafo 3.

3. I programmi di cui al paragrafo 1 conterranno obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive adottate dal Consiglio quando esse esistono.

4. I programmi potranno anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti; essi tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.

5. I programmi fisseranno le scadenze per la propria attuazione.

6. I programmi e i risultati della loro attuazione verranno comunicati alla commissione in forma sintetica.

7. La commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente armonizzata. Qualora lo ritenga necessario, la commissione presenta al Consiglio a tal fine proposte in materia.».

— La direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L327 del 22 dicembre 2000.

— La decisione n. 2455/2001/CE del parlamento europeo del 20 novembre 2001 relativa alla istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 131 del 15 dicembre 2001.

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1999, n. 124 (S.O.). Gli articoli 4 e 5 sono i seguenti:

«Art. 4 *(Disposizioni generali).* — 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'Allegato 1;

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1;

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 6 gli obiettivi di qualità, per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.

6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità».

«Art. 5 *(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale).* — 1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.

4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.

5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;

b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;

c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera *b)*, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relatiuva alla qualità delle acque di balneazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1982, n. 203.

— L'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e sue modifiche ed integrazioni è il seguente:

«4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o teonologiche».

Note all'art. 1:

— L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni è il seguente:

«Art. 6 *(Obiettivo di qualità per specifica destinazione).* — 1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:

a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.

3. Le regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 1, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente».

— La tabella 1/C dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è la seguente:

TABELLA 1/C

QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI

	Parametro	Unità di misura	G	I	Metodo di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
1	pH	unità pH		7 - 9	– Elettrometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento.	Trimestrale
2	Temperatura	°C	La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate.		– Termometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento.	Trimestrale
3	Colorazione (dopo filtrazione)	mg Pt/L		Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico di oltre 10 mg Pt/L dal colore misurato nelle acque non influenzate.	– Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 μm. Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto.	Trimestrale
4	Materiali in sospensione	mg/L		L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, di oltre il 30% il tenore misurato nelle acque non influenzate.	– Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 μm, essiccazione a 105° C e pesatura; – Centrifugazione (tempo minimo 5 min. accelerazione media di 2800-3200 g) essiccazione a 105 °C e pesatura.	Trimestrale
5	Salinità	‰	12 - 38‰	– ≤ 40‰ – La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico, ± 10% la salinità misurata nelle acque non influenzate.	Conduttometria	Mensile
6	Ossigeno disciolto	% di saturazione	≥ 80%	– ≥ 70% (valore medio) – Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70% le misurazioni vengono proseguite. - Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60% soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi.	– Metodo di Winkler; – Metodo elettrochimico.	Mensile, con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno.
7	Idrocarburi di origine petrolifera			Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale: – da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi – da avere effetti nocivi per i molluschi.	– Esame visivo	Trimestrale
8	Sostanze organo-alogenate		La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una buona qualità dei prodotti della molluschicoltura.	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve.	Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione.	Semestrale

	Parametro	Unità di misura	G	I	Metodo di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
9	Metalli: Argento Ag Arsenico As Cadmio Cd Cromo Cr Rame Cu Mercurio Hg (*) Nichelio Ni Piombo Pb (**) Zinco Zn	ppm	La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una buona qualità dei prodotti della molluschicoltura.	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve. È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli.	Spettrofotometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione.	Semestrale
10	Coliformi fecali	n°/100mL		≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare.	Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (Numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C.	Trimestrale
11	Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi.			Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi.	Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze.	
12	Sassitossina (prodotta dai dinoflagellati).					

(*) valore imperativo nella polpa del mollusco = 0,5 ppm
(**) valore imperativo nella polpa del mollusco = 2 ppm
ABBREVIAZIONI:
G = guida o indicativo;
I = imperativo o obbligatorio

— L'art. 4 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e sue modifiche ed integrazioni è riportato nelle note alle premesse.

— Le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono le seguenti:

TABELLA 17

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE MARINE COSTIERE IN BASE ALLA SCALA TROFICA

Gli stati sopra definiti comportano le seguenti condizioni:

Indice di trofia	Stato ambientale	Condizioni
2 - 4	Stato ELEVATO	Buona trasparenza delle acque Assenza di anomale colorazioni delle acque Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche
4 - 5	Stato BUONO	Occasionali intorbidamenti delle acque Occasionali anomale colorazioni delle acque Occasionali ipossie nelle acque bentiche
5 - 6	Stato MEDIOCRE	Scarsa la trasparenza delle acque Anomale colorazioni delle acque Ipossie e occasionali anossie delle acque bentiche Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico
6 - 8	Stato SCADENTE	Elevata torbidità delle acque Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche Morie di organismi bentonici Alterazione/semplificazione delle comunità bentoniche Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquacoltura

TABELLA 18

STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE LAGUNARI E DEGLI STAGNI COSTIERI

	Stato BUONO	Stato SUFFICIENTE	Stato SCADENTE
Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico	≤ 1	≤ 10	> 10

Note all'art. 2:

— L'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

«Art. 42 *(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica).* — 1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.

2. I programmi di cui al comma 1 sono addottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività concoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183».

— Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

«7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, socondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reigoni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.».

Nota all'art. 3:

— La tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, come modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

TABELLA 5

SOSTANZE PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE ADOTTATI LIMITI MENO RESTRITTIVI DI QUELLI INDICATI IN TABELLA 3, PER LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (1) E PER LO SCARICO IN RETE FOGNARIA (2), O IN TABELLA 4, PER LO SCARICO SUL SUOLO.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	*Idrocarburi di origine petrolifera persistenti*
12bis	*Idrocarburi di origine petrolifera non persistenti*
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno

Note all'allegato A:

— Il punto 3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

3.2.2.2. *Frequenza dei campionamenti*

3.2.2.2.1. *Fase iniziale del monitoraggio*

Acque:

la misura dei parametri chimici, fisici, microbiologici e idrologici di base e di quelli relativi ai parametri addizionali, quando necessari, deve essere eseguita una volta al mese fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Sedimenti: una volta all'anno, durante i periodi di magra (e comunque lontano da eventi di piena), ovvero durante i periodi favorevoli alla deposizione del materiale sospeso.

Biota: l'I.B.E. va misurato stagionalmente (4 volte all'anno);

I test biologici addizionali e quelli di bioaccumulo, quando richiesti, vanno eseguiti nei periodi di maggiore criticità per il sistema.

3.2.2.2.2. *Fase a regime*

La frequenza di campionamento si mantiene inalterata fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 4. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di campionamento può essere ridotta dall'autorità competente ma non deve comunque essere inferiore a quattro volte all'anno per i parametri di base di cui alla tabella 4 e inferiore a due per l'I.B.E. Per la misura di portata deve essere garantito per ogni stazione idrometrica un numero annuo di determinazioni sufficiente a mantenere aggiornata la scala di deflusso.

— Il punto 3.2.2.1. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

3.2.2.1. *Criteri per la scelta delle stazioni di prelievo.*

Per ogni corso d'acqua naturale viene definito un numero minimo di stazioni di prelievo in funzione della tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino imbrifero.

Le autorità competenti possono aumentare il numero delle stazioni in presenza di particolari valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto o in tutte le situazioni in cui questo sia ritenuto necessario.

TABELLA 6

NUMERO STAZIONI NEI CORSI D'ACQUA NATURALI

Area del bacino (km²)	Numero stazioni	
	Corsi d'acqua di 1° ordine	Corsi d'acqua di 2° ordine
200-400	1	
401-1000	2	1
1001-5000	3	2
5001-10.000	5	4
10.001-25.000	6	-
25.001-50.000	8	-
> 50.001	10	-

Le stazioni di prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima distribuite lungo l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli insediamenti urbani, degli impianti prodotti e degli apporti provenienti dagli affluenti.

I punti di campionamento vanno fissati a una distanza dalle immissioni sufficiente ad avere la garanzia del rimescolamento delle acque al fine di valutare la qualità del corpo recettore e non quella degli apporti.

In ogni caso deve essere posta una stazione di prelievo nella sezione di chiusura di ogni corpo idrico significativo. La misura di portata può essere effettuata in modo puntuale in corrispondenza del punto di campionamento e contestualmente allo stesso o desunta dai valori di portata rilevanti in continuo presso stazioni fisse.

Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti di camnpionamento sono indivuati prioritariamente in corrispondenza delle stazioni definite per l'analisi delle acque, compatibilmente con le caratteristiche granulometriche del substrato del fondo.

Note all'allegato B.

— La tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, è la seguente:

TABELLA 3

VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD_5 (come O_2) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O_2) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2.0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0.5
11	Bario	mg/L	≤ 20	–
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0.02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0.2	≤ 0.20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0.005	≤ 0.005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0.1	≤ 0.4
22	Selenio	mg/L	≤ 0.03	≤ 0.03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1.0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1.0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0.3
27	Solfuri (come H_2S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO_3)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO_4) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH_4) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0.6	≤ 0.6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0.5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0.2	≤ 0.4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0.1	≤ 0.2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0.10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui:	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
45	– aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	– dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	– endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	– isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0.002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	*Escherichia coli* (4)	UFC/100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

— L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

«2. In deroga al comma 1, l'autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione».

03G0395

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lehner Sigrid di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Magister der Philosophiae-Psychologie», conseguito presso l'Università di Vienna in data 18 ottobre 1996, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che con decreto dell'8 novembre 2002 questo Ministero, sulla base della documentazione in atti, aveva respinto la domanda suindicata, in considerazione del fatto che, non avendo conseguito il titolo di «post-graduate», la richiedente non poteva svolgere la professione in Austria in via autonoma nel settore psicologico-sanitario, che costituisce parte integrante e fondamentale della formazione dello psicologo in Italia;

Considerato che avverso detto decreto la sig.ra Lehner ha presentato ricorso dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la provincia di Bolzano, che con sentenza n. 292 del 26 febbraio 2002 ha accolto il ricorso ed ha pertanto annullato il decreto impugnato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003, che, preso atto della sentenza del T.A.R. Bolzano n. 292/2002, ed in seguito ad approfondito riesame della documentazione in atti, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale della sig.ra Lehner, subordinatamente al superamento di una misura compensativa;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) teoria e tecnica dei tests;

b) psicopatologia:

c) psicologia dinamica;

d) psicologia di comunità;

e) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 16 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel pecedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicologo-tutor, che dovrà avere un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il tirocinio dovrà essere svolto presso una struttura pubblica, e la sig.ra Lehner dovrà documentare, al termine dello stesso, almeno quattrocento ore di tirocinio effettivamente svolto.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A14286

DECRETO 23 dicembre 2003.

Rettifica al decreto 2 dicembre 2003 concernente il riconoscimento al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 2 dicembre 2003, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un settore dell'albo degli ingegneri inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal sig. Senouci;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 2 dicembre 2003, con il quale si riconosce il titolo di ingegnere, conseguito dal sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, tutte le frasi in cui si fa riferimento al settore industriale dell'albo professionale, come settore a cui il richiedente può iscriversi, sono sostituite con la frase «settore civile e ambientale».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 2 dicembre 2003.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A14283

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ferro Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ferro Carolina, nata a Madrid (Spagna) il 16 agosto 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di «Licensed Clinical Social Worker», conseguito nel marzo 2003, come attestato dal certificato rilasciato dal «Department of Health» dello Stato della Florida, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che è in possesso del titolo accademico «Associate in Arts» conseguito presso la «Miami-Dade Community College» di Miami (Florida) nell'agosto 1994;

Considerato altresì che ha conseguito anche il titolo di «Bachelor of Science in Social Work» nel dicembre 1995 presso la «Florida International University»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, con nota datata 9 ottobre 2003, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, come richiesto dalla migrante, con l'applicazione di misura compensativa oppure per l'iscrizione nella sezione B senza l'applicazione di misura compensativa;

Vista la nota del 17 dicembre 2003 con la quale la sig.ra Ferro propone domanda per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ferro Carolina, nata a Madrid (Spagna) il 16 agosto 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione E, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A14284

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Calderon Cerna Ceveriano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Perù) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Abogado», conseguito presso la «Facultad de Derecho y Ciencia Politica» dell'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» il 3 luglio 2000;

Considerato inoltre che è iscritto nell'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 18 agosto 2000 con il n. 31212, come attestato dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 21 gennaio 2002, rinnovato in data 8 dicembre 2002, con scadenza l'8 maggio 2004, per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Calderon Cerna Ceveriano, nato a La Libertad (Perù) l'8 novembre 1964, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A14285

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Marsan Anil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marsan Anil, cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del «Diploma in medicina» conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il «Diploma in medicina» rilasciato in data 1° agosto 1991 dalla facoltà di medicina dell'Università di Ankara alla sig.ra Marsan Anil, nata ad Ankara (Turchia) il 6 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Marsan Anil è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14213

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Duarte Calderon Miguel Angel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Duarte Calderon Miguel Angel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en medicina» conseguito in San Salvador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Medicina» rilasciato in data 31 luglio 1993 dall'Universidad Evangélica de El Salvador (San Salvador) al sig. Duarte Calderon Miguel Angel, cittadino italiano, nato a Santa Ana (El Salvador) il 18 marzo 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Duarte Calderon Miguel Angel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14214

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Murta Ramos Fabiola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Murta Ramos Fabiola, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Medico» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 20 maggio 1993 dall'Universidade Estadual de Montes Claros (Republica Federativa do Brasil) alla sig.ra Murta Ramos Fabiola, nata a Teofilo Otoni (M.G. Brasile) il 30 luglio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Murta Ramos Fabiola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte

dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14215

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Vergara Arancibia Arturo Ruben Martin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vergara Arancibia Arturo Ruben Martin, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 28 aprile 1995 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Republica Argentina) al sig. Vergara Arancibia Arturo Ruben Martin, cittadino italiano, nato a Junin-Buenos Aires (Argentina) il 10 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vergara Arancibia Arturo Ruben Martin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14217

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Manzalini Marina Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Manzalini Marina Andrea, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disci-

plinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 5 agosto 1993 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Republica Argentina) alla sig.ra Manzalini Marina Andrea, cittadina italiana, nata a Tandil (Argentina) il 31 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Manzalini Marina Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14218

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bologna Fabrina Elsa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bologna Fabrina Elsa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 25 novembre 1993 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Médicas (Republica Argentina) alla sig.ra Bologna Fabrina Elsa, cittadina italiana, nata a Bahia Blanca - Buenos Aires (Argentina) il 26 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bologna Fabrina Elsa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14219

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Rocha Adriana Teresita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rocha Adriana Teresita, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 9 novembre 1990 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) alla sig.ra Rocha Adriana Teresita, cittadina spagnola, nata a Buenos Aires (Argentina) il 3 ottobre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Rocha Adriana Teresita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14220

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Carlini Gustavo Cesar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Carlini Gustavo Cesar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 2 maggio 1997 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Republica Argentina) al sig. Carlini Gustavo Cesar, cittadino italiano, nato a Florida - Vicente Lopez, Buenos Aires (Argentina) il 2 marzo 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Carlini Gustavo Cesar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14221

DECRETO 19 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Perrucci Colonna Domenico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Perrucci Colonna Domenico, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 26 ottobre 1979 dall'Universidad Mayor de San Andres di La Paz (Bolivia) al sig. Perrucci Colonna Domenico, cittadino italiano, nato ad Altamura (Bari) il 7 dicembre 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Perrucci Colonna Domenico è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14222

DECRETO 20 novembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Raditchkova Mariana Marinova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Raditchkova Mariana Marinova, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in radiologia conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 3 luglio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 18 novembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Raditchkova Mariana Marinova è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in radiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Radiologia» rilasciato in data 3 giugno 1987 dall'Accademia di Medicina di Sofia (Bulgaria) alla dott.ssa Raditchkova Mariana Marinova, cittadina italiana, nata a Varna (Bulgaria) il 22 giugno 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A14216

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «COSFEMA - Cooperativa servizi fiere e manifestazioni affini a r.l.», in Lacchiarella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003 con il quale il dott. Pietro Lucà è stato nominato commissario liquidatore della società «COSFEMA - Cooperativa servizi fiere e manifestazioni affini a r.l.», con sede in Lacchiarella (Milano), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 7 ottobre 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Baccani nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, via Bigli n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Lucà, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14322

DECRETO 3 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Poliarte», in Sesto S. Giovanni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1990 con il quale il dott. Enzo Siiliato è stato nominato commissario liquidatore della società «Poliarte», con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Baccani nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, via Bigli n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Enzo Siiliato, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2003.

Modifica del decreto 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del «Formaggio Pecorino Toscano» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento CEE n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costi-

tuiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono, adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato attribuito al Consorzio per la tutela del «Formaggio Pecorino Toscano» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla denominazione di origine «Pecorino Toscano»;

Vista l'istanza protocollo n. 292 del 14 luglio 2003 presentata dal Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Toscano, con sede in Grosseto, via Goffredo Mameli n. 17, riguardante le modifiche allo statuto approvato con decreto 24 aprile 2002;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere le predette modifiche in quanto conformi alla vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

Sono accolte le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Toscano richieste con l'istanza protocollo n. 292 del 14 luglio 2003 e conseguentemente l'art. 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Toscano e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la D.O.P. «Pecorino Toscano», è sostituito dal seguente art. 1:

«Art. 1. — Lo statuto del Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Toscano con sede in Grosseto, via Goffredo Mameli n. 17, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14320

DECRETO 23 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini Friuli Isonzo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Friuli Isonzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Friuli Isonzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela dei vini «Friuli Isonzo», con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro n. 9, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Friuli Isonzo», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 27 ottobre 2003, presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 27 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela dei vini Friuli Isonzo, con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Friuli Isonzo», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Friuli Isonzo», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Friuli Isonzo» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Friuli Isonzo» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avve-

nuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Friuli Isonzo», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione, sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta, al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Friuli Isonzo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o

revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14319

DECRETO 23 dicembre 2003.

Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979 con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera *g),* e l'allegato VI, lettera *j)*, che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della commissione relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle DOC e DOCG i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOC e DOCG;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOC e DOCG;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a DOC e DOCG;

Visti i decreti con i quali sono state istituite le Commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a DOC e/o a DOCG presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 2004 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma, compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.

Art. 2.

Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A14212

DECRETO 23 dicembre 2003.

Autorizzazione fino al 30 novembre 2004 dell'esercizio dell'attività di pesca a strascico alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata con la legge 10 febbraio 1992, n. 165, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonché dell'ultraperifericità della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 24 giugno 2002, di proroga del predetto termine al 30 giugno 2003;

Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresì di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;

Considerato che dalla valutazione tecnica-scientifica, svolta dall'UNIMAR, nell'ambito dell'attività 1 del contratto di assistenza tecnica concernente il monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali, si evidenzia l'esigenza di realizzare un ulteriore programma di ricerca, appositamente finalizzato allo studio della distribuzione e dello stato di vitalità delle biocenesi e delle facies a Mearl nel mare delle Pelagie;

Considerato che dalla medesima valutazione emerge la necessità di una nuova autorizzazione temporanea senza variazione in aumento del numero di imbarcazioni già autorizzate provvisoriamente alla pesca a strascico;

Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un ulteriore sistema autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio locale marittimo di Lampedusa e già precedentemente allo scopo autorizzate;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 2 dicembre 2003, hanno reso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato *A* possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, fino al 30 novembre 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO *A*

M/P ROCCO 4 PE 560;
M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389;
M/P CESARE 4 PE 490;
M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522;
M/P ANDRE DORIA 4 PE 483;
M/P GRAZIELLA 4 PE 509;
M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351;
M/P STEFANO B. 4 PE 434;
M/P VALERIA TERZA 4 PE 505;
M/P ANGELA F. 4 PE 492;
M/P GENEZARETH II 4 PE 494;
M/P GIACOMO I 4 PE 563;
M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487;
M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482;
M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515;
M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464;
M/P MOSÈ 4 PE 569;
M/P ISABELLA 4 PE 558.

03A14309

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 settembre 2003.

Determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *a)*, il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Tenuto conto dei pareri del CUN e della CRUI, resi in data 8 maggio 2003, e del CNSU, reso in data 23 maggio 2003;

Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 23 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006:

a) la razionalizzazione, la qualificazione e la riduzione degli squilibri del sistema universitario, compreso il completamento del decongestionamento degli atenei maggiormente sovraffollati;

b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrativa;

c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di scuole di dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale, realizzate da università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;

il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di scuole superiori avviate, nell'ambito delle università, in attuazione di accordi di programma con il Ministero;

d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2004, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti (per motivi di semplificazione operativa, i relativi importi vanno arrotondati alle decine di migliaia di euro):

1) 66,539 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *a)*;

2) 4,108 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *b)*;

3) 14,839 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *c)*;

4) 14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli eventuali finanziamenti integrativi rispetto a quelli derivanti dalla legge finanziaria 2004, che potranno essere previsti dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, saranno destinati — anche come richiesto nei pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica — agli obiettivi *a)* e *b)* di cui all'art. 1, punto 1, del presente decreto, in misura proporzionale ai limiti percentuali di cui al punto 2.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 215

03A14318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte l'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 21 e 24 novembre 2003 causa interventi tecnici straordinari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 21 e 24 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 dicembre 2003

p. *Il direttore regionale:* SACCONE

04A00130

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli dal 27 novembre al 3 dicembre 2003 a causa del conclave dei Ministri degli affari esteri per la Conferenza intergovernativa e della Conferenza EuroMeditarrenea come da ordinanza prefettizia prot. 23051 del 24 novembre 2003. La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, con nota del 2 dicembre 2003, n. 52/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, dal 27 novembre al 3 dicembre u.s., a causa del conclave dei Ministri degli affari esteri per la Conferenza intergovernativa e della Conferenza EuroMeditarranea, in ottemperanza all'ordinanza prefettizia prot. 23051 del 24 novembre 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come si evince anche dalla comunicazione dello stesso in data 26 novembre 2003, prot. 4152.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 dicembre 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A14055

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Terni protocollo n. 88795 del 13 novembre 2003 con la quale veniva comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento dei servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 4 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dalla migrazione delle applicazioni territorio in ambiente WEB, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 5 dicembre 2003 con protocollo n. 283/2003 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Terni nel giorno 4 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 dicembre 2003

Il direttore regionale: RENZULLI

04A00002

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Perugia e della sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Perugia protocollo n. 1705 del 6 novembre 2003 con la quale veniva comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento dei servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 2 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dalla migrazione delle applicazioni territorio in ambiente WEB, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 5 dicembre 2003 con protocollo n. 283/2003 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Perugia e della Sezione staccata di Spoleto nel giorno 2 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 dicembre 2003

Il direttore regionale: RENZULLI

04A00003

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 dicembre 2003.

Lavori di collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865 - Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 375).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1999 del programma che stabilisce, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci numeri 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso che con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento con contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso;

Atteso che con ordnanza n. 132 dell'8 febbraio 1999 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente sono stati fissati i termini relativi alle procedure espropriative;

Vista la propria ordinanza n. 272 dell'8 gennaio 2002, con la quale, da ultimo, è stato fissato il termine per il compimento delle espropriazioni alla data dell'8 - febbraio 2004;

Atteso che l'E.A.F. ha richiesto, con la nota prot. n. 13638 del 3 dicembre 2003 una proroga di dodici mesi dei termini per il compimento delle espropriazioni, per ultimare l'acquisizione di 65 particelle, in quanto l'iter ablativo non si è ancora concluso a causa del protrarsi dell'approvazione dei frazionamenti, da parte dell'Agenzia del territorio di Cagliari;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «presidente della regione - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per il compimento delle espropriazioni relative ai lavori di «Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi», fissato con l'ordinanza n. 272 dell'8 gennaio 2002 è prorogato fino all'8 febbraio 2005.

2. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nelle ordinanze n. 132 dell'8 febbraio 1999 e n. 272 dell'8 gennaio 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 dicembre 2003

Il sub commissario governativo: DURANTI

03A14327

ORDINANZA 12 dicembre 2003.

Realizzazione intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento». Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici - Approvazione perizia di variante n. 4. (Ordinanza n. 376).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi i lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3º intervento»;

Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, con mutuo da contrarsi con Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga», è stata affidata al Consorzio di bonifica della Nurra l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di lire 26.460.000.000 pari a € 13.665.449,5 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori	
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
TOTALE . . .	15.130.946.196
B) Somme a disposizione	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	5.306.968.076
Spese generali	2.149.424.574
IVA (20% di A + B3)	3.456.074.154
Totale somme a disposizione	11.329.053.804
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,50

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2001 è stata approvata una perizia di variante che ha così modificato il quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori	
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
Importo netto perizia n. 1	458.831.171
TOTALE . . .	15.589.777.367
B) Somme a disposizione	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	4.679.477.054
Spese generali	2.213.502.213
IVA (20% di A + B3)	3.560.665.916
Totale somme a disposizione	10.870.222.33
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,50

Atteso che con ordinanza n. 325 del 4 ottobre 2002 è stata approvata una perizia di variante n. 2 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire		Importi in €	
A) Lavori		15.539.777.367		8.025.625,23
B) Somme a disposizione				
Espropriazioni	416.587.000		215.149,23	
Imprevisti	4.739.477.504		2.477.735,86	
Spese generali	2.213.502.213		1.143.178,49	
IVA (20% di A + B3)	3.550.655.916		1.833.760,74	
		10.920.222.633		5.639.824,32
TOTALE . . .		26.460.000.000		13.665.449,55

Atteso che con ordinanza n. 341 del 18 febbraio 2003 è stata approvata una perizia di variante n. 3 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire	Importi in €
A) Lavori		
A1) Importo netto lavori contratto in essere	15.539.777.367	8.025.625,23
A2) Importo netto nuove lavorazioni	109.301.337	56.449,43
TOTALE . . .	15.649.078.704	8.082.074,66
B) Somme a disposizione		
Espropriazioni	463.297.424	2.392.733,15
Imprevisti (IVA inclusa)	4.550.168.183	2.349.965,75
Spese generali	2.223.033.290	1.148.100,88
IVA (20% di A + B3)	3.574.422.399	1.846.035,11
	10.810.921.296	5.583.374,89
TOTALE . . .	26.460.000.000	13.665.449,55

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha predisposto una perizia di variante n. 4, trasmessa con nota n. 5631 del 27 ottobre 2003 che prevede la realizzazione di n. 4 impianti di protezione catodica a corrente impressa dislocati lungo l'intera condotta, comportante un aumento di spesa pari a € 198.049,22 corrispondente al 5,96% rispetto all'importo originario di contratto che trova copertura nel quadro economico di finanziamento che viene così modificato:

	Importi in lire	Importi in €
A) Lavori		
A1) Importo netto lavori contratto in essere	15.649.078.704	8.082.074,66
A2) Importo netto nuove lavorazioni	383.476.757	198.049,22
TOTALE NETTO COMPLESSIVO. . .	16.032.555.461	8.280.123,88
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1) Espropriazioni	463.297.424	239.273,15
B2) Imprevisti (IVA inclusa)	4.022.392.949	2.077.392,59
B3) Spese generali (8,72%)	2.279.369.228	1.177.195,96
B4) IVA (20% di A + B3)	3.662.384.938	1.891.463,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	10.427.444.539	5.385.325,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO . . .	26.460.000.000	13.665.449,55

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con la nota sopracitata, ha chiesto, in relazione al superamento del limite percentuale del 5% stabilito dall'art. 25, comma 3, secondo periodo della legge n. 109/1994, l'autorizzazione a derogare alla norma suddetta;

Atteso che l'Assessorato regionale di lavori pubblici con nota protocollo n. 25294 del 12 novembre 2003 ha trasmesso il parere dell'Ufficio tecnico istruttore n. 22/SDR del 12 novembre 2003 con il quale si esprime valutazione favorevole all'approvazione della perizia n. 4 dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra - Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al sistema Temo Cuga - 3° intervento» del maggior importo di € 198.049,22 (lire 383.476.757) per la quale non si ritiene necessario acquisire il parere del C.T.A.R. in quanto non comporta variazioni sostanziali, né aumento di spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario e pertanto a termini dell'art. 16 della legge regionale n. 24/87;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Sulla base del parere dell'U.T.I. di cui in premessa, è approvata la perizia di variante in aumento n. 4 relativa ai lavori di: «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi del Temo, pompaggio e mandata al sistema Temo Cuga - 3° intervento» secondo il seguente quadro economico:

	Importi in lire	Importi in €
A) Lavori		
A1) Importo netto lavori contratto in essere	15.649.078.704	8.082.074,66
A2) Importo netto nuove lavorazioni	383.476.757	198.049,22
TOTALE NETTO COMPLESSIVO. . .	16.032.555.461	8.280.123,88
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1) Espropriazioni	463.297.424	239.273,15
B2) Imprevisti (IVA inclusa)	4.022.392.949	2.077.392,59
B3) Spese generali (8,72%)	2.279.369.228	1.177.195,96
B4) IVA (20% di A + B3)	3.662.384.938	1.891.463,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	10.427.444.539	5.385.325,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO . . .	26.460.000.000	13.665.449,55

2. Il Consorzio di bonifica delle Nurra è autorizzato, con riferimento alla perizia approvata con la presente ordinanza, a procedere in deroga al disposto di cui all'art. 25, comma 3, secondo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopraccitate ordinanze n. 221 del 13 ottobre 2000, n. 252 del 20 luglio 2001 e n. 341 del 18 febbraio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 dicembre 2003

Il sub-commissario governativo: DURANTI

03A14325

ORDINANZA 15 dicembre 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: piano strategico reti idriche - Attribuzione finanziamento commissariale - 3º elenco comuni ammessi. (Ordinanza n. 377).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale - Area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati - è prevista la realizzazione del «Piano Strategico Reti Idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di 90.000.000 euro;

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale è stata data attuazione al piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza 337/03, il finanziamento commissariale è stato destinato alle Amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 all'art. 3 ha previsto, ai fini dell'attribuzione del finanziamento commissariale, la trasmissione, da parte dei comuni ammessi, della seguente documentazione:

A) deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo (Ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - Art. 2, comma 2, punto 2.a) o del lotto funzionale (ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - Art. 2, comma 2, punti 2.b e 2.c), come indicato dall'Amministrazione comunale nell'istanza di finanziamento recante quanto segue:

quadro economico del progetto esecutivo;

elenco degli elaborati progettuali da allegare alla deliberazione;

indicazione delle fonti di finanziamento del progetto;

conferma del cofinanziamento comunale nella misura indicata nell'elenco di cui all'ordinanza n. 357/03;

progetto esecutivo allegato.

B) Provvedimento dell'Amministrazione comunale di indizione della gara d'appalto dell'intervento unico o del lotto funzionale autonomo.

Atteso che i termini previsti dall'ordinanza n. 357/03 per l'invio, da parte delle Amministrazioni comunali, della documentazione prescritta sono stati stabiliti in trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sul BURAS;

Atteso che l'ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stata pubblicata sul BURAS n. 22 del 22 luglio 2003 e che pertanto il termine per l'invio della documentazione è scaduto il 21 agosto 2003;

Atteso che la società Hydrocontrol, incaricata dell'assistenza tecnica con l'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con nota protocollo n. 1146 del 26 settembre 2003, ha trasmesso il rapporto contentente i risultati dell'istruttoria documentale relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui alle ordinanze n. 350/03 e n. 357/03;

Atteso che con ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 è stato attribuito il finanziamento commissariale a n. 107 comuni la cui documentazione è risultata conforme alle prescrizioni delle sopraccitate ordinanze n. 350/03 e 357/03;

Atteso che, la medesima ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 ha previsto, per i restanti comuni un approfondimento dell'istruttoria documentale, fis-

sando in trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio del commissario il termine perentorio entro il quale fornire le richieste integrazioni documentali;

Atteso che con ordinanza n. 369 del 5 novembre 2003 è stato attribuito il finanziamento commissariale a n. 58 comuni che hanno provveduto alla regolarizzazione della documentazione entro la data di emanazione dell'ordinanza stessa, mentre i restanti 57 comuni, per i quali non risultava ancora scaduto il termine di cui all'art. 2, comma 2 della sopra citata ordinanza n. 366/03, potevano provvedere all'invio delle integrazioni documentali anche successivamente;

Atteso che alla data attuale anche i restanti 57 comuni hanno provveduto a regolarizzare la documentazione, si rende necessario attribuire agli stessi il finanziamento commissariale;

Atteso che l'onere finanziario relativo all'attribuzione di finanziamento disposta con la presente ordinanza ammonta a € 21.694.172,32;

Atteso che il Ministero dell'economia ha provveduto al riversamento di una prima quota dei fondi programmati con ordinanza n. 337/02 nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - Emergenza idrica», con successivo provvedimento si provvederà all'erogazione dei fondi alle amministrazioni comunali assegnatarie di finanziamento con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Elenco amministrazioni comunali assegnatarie di finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando a valere sulla Misura 1.1. del POR

1. È attribuito, ai comuni ricompresi nell'elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, il finanziamento commissariale integrativo di cui all'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, nell'importo indicato nell'allegato medesimo.

2. Le modalità di erogazione e le relative procedure di gestione contabile verranno comunicate ai comuni interessati con successivo provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 15 dicembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

ALLEGATO

ALLEGATO ORDINANZA N. 377 DEL 15 DICEMBRE 2003
ELENCO COMUNI ASSEGNATARI DI FINANZIAMENTO COMMISSARIALE

Numero ordinanza	Comune	Finanziamento integrativo €
1	Aggius	400.000,00
2	Aglientu	316.000,00
3	Allai	115.000,00
4	Arborea	400.000,00
5	Ardauli	400.000,00
6	Arzachena	675.000,00
7	Asuni	137.000,00
8	Baunei	400.000,00
9	Bortigiadas	270.000,00
10	Budoni	232.000,00
11	Cuglieri	400.000,00
12	Desulo	384.000,00
13	Fonni	400.000,00
14	Isili	400.000,00
15	Luogosanto	243.000,00
16	Luras	400.000,00
17	Macomer	332.000,00
18	Narcao	228.000,00
19	Nule	221.000,00
20	Olbia	1.600.000,00
21	Ollolai	299.000,00
22	Olzai	400.000,00
23	Orune	160.000,00
24	Ovodda	400.000,00
25	Perdaxius	400.000,00
26	Pula	594.000,00
27	Ruinas	292.000,00
28	S. Giovanni Suergiu	800.000,00
29	S. Nicoló Gerrei	55.000,00
30	Sadali	400.000,00
31	San Basilio	106.000,00
32	San Gavino Monreale	715.000,00
33	San Sperate	242.000,00
34	Santadi	396.000,00
35	Santu Lussurgiu	400.000,00
36	Scano Montiferro	400.000,00
37	Selargius	201.000,00
38	Sestu	538.000,00
39	Silius	400.000,00
40	Sini	376.000,00
41	Sinnai	74.000,00
42	Stintino	297.000,00
43	Tadasuni	144.000,00
44	Tertena	400.000,00
45	Teulada	323.220,07
46	Tissi	335.421,90

ALLEGATO ORDINANZA N. 377 DEL 15 DICEMBRE 2003
ELENCO COMUNI ASSEGNATARI DI FINANZIAMENTO COMMISSARIALE

Numero ordinanza	Comune	Finanziamento integrativo €
47	Torralba	353.000,00
48	Tortolì	682.530,35
49	Tramatza	400.000,00
50	Triei	195.000,00
51	Usellus	395.000,00
52	Usini	112.000,00
53	Valledoria	400.000,00
54	Vallermosa	265.000,00
55	Villa Verde	146.000,00
56	Villacidro	1.419.000,00
57	Zerfaliu	226.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO . . .	21.694.172,32

03A14324

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004. (Deliberazione n. 16/03/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 17 dicembre 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 23 dicembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003;

Visto il regolamento adottato dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 23 dicembre 2003, concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 2003, n. 269, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Considerati i contributi ricevuti dagli organismi di telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorità di approvazione con eventuali modifiche dell'offerta di riferimento 2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di riferimento;

Ritenuto pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004.

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004.

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio «Valutazione dell'offerta di riferimento 2004 di Telecom Italia», finalizzato alla valutazione dell'offerta di riferimento pubblicata dalla società Telecom Italia S.p.a. applicabile nell'anno 2004, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di approvazione, con modifiche, dell'offerta di riferimento 2004.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato *B*, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 dell'allegato *B*, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri da 3.*a)* a 3.*w)* e da 4.*a)* a 4.*v)* del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'approvazione dell'offerta di riferimento 2004», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere fatte pervenire, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento Regolamentazione - att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento Centro Direzionale is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato *B*, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO *B*

Proposta di provvedimento:

APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004

1) INTRODUZIONE

1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004.

Successivamente alla pubblicazione dell'offerta, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche, dell'offerta di riferimento per l'anno 2004. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003.

2. Nel corso della prima fase del procedimento è stata svolta un'analisi dell'offerta 2004, riferita in particolare alle condizioni economiche e tecniche di alcuni servizi segnalati nei contributi ricevuti da alcuni organismi di telecomunicazioni, ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione.

L'Autorità ha quindi effettuato la propria valutazione sulle condizioni di offerta dei servizi segnalati, riportate nei paragrafi 3 e 4 del presente documento. Le decisioni che l'Autorità intende proporre in sede di approvazione dell'offerta di riferimento sono riportate nei punti da 3.*a)* a 3.*w)* del paragrafo 3 e da 4.*a)* a 4.*v)* del paragrafo 4.

2) QUADRO NORMATIVO

3. Il nuovo codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) *«Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento».*

Viene inoltre previsto, all'art. 44, comma 1, che *«Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente».*

4. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il procedimento di valutazione ed approvazioni con eventuali modifiche dell'offerta 2004 viene svolto sulla base degli obblighi normativi attualmente in vigore.

3) LE CONDIZIONI DI OFFERTA

5. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di *cap*, nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli operatori.

Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

I servizi inclusi nel network cap

6. La prima attività svolta nel corso del procedimento è relativa alla verifica del rispetto dei vincoli di *network cap* delle condizioni economiche.

I vincoli di *cap* previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:

servizi di interconnessione a livello SGU: IPC – 8%;

servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC – 6%;

servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC – 3,75%;

servizi accessori: IPC-IPC.

La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, è pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di *price cap*, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti:

per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): – 5,5%

per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B): – 3,5%

per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere C): – 1,22%

per i servizi accessori (paniere D): – 0,03%.

Per ciò che riguarda il paniere C, l'Autorità ha rilevato che la relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 è risultata superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.

L'Autorità ha inoltre rilevato che, così come previsto dal comma 5, art. 5, le condizioni economiche relative ai servizi di kit e collegamenti trasmissivi di interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che inoltre, così come previsto dal comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi garantite ai servizi di raccolta in modalità forfetaria a livello SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

7. Sulla base di quanto rilevato appaiono, in prima istanza, rispettati i vincoli di riduzione imposti dalla delibera n. 3/03/CIR.

Al fine di completare l'analisi delle condizioni economiche dei servizi occorre altresì considerare alcuni aspetti emersi dai contributi ricevuti dagli operatori nel corso del procedimento e di seguito descritti.

8. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che l'incremento del 30% ca. dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione xDSL all'interno del paniere D, relativo ai servizi accessori potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e non essere coerente con i corrispondenti prezzi *retail*. Tale variazione, a detta degli operatori, può costituire un disincentivo all'uso dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture alternative, con effetti di natura anticompetitiva.

A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di tale voce di spesa per gli operatori è riconducibile all'analisi dei costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai valori proposti per il 2004 e che la variazione è avvenuta nel rispetto del vincolo di *cap* per lo specifico paniere, tenuto conto che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS è diminuito.

9. Sul punto, l'Autorità intende esprimere le seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva che, nel definire le modalità di intervento nella suesposta questione, l'Autorità deve esercitare le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e la concorrenza sostenibile, come evidenziato sia nel quadro normativo vigente sia in quello di prossima introduzione.

I valori di offerta servizi erano stati modificati dall'Autorità con la delibera n. 2/03/CIR anche sulla base di una verifica di coerenza rispetto ai corrispondenti valori *retail*, con l'obiettivo di garantire agli operatori, che utilizzano il servizio di accesso disaggregato per realizzare infrastrutture d'accesso alternative a quella di Telecom Italia, condizioni competitive e parità di trattamento con le direzioni commerciali dell'operatore notificato.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la composizione del paniere D, che include servizi di natura accessoria caratterizzati da una struttura di costi omogenea e fortemente dipendente dal costo della manodopera. Tenuto conto di ciò, per il paniere D è stato previsto un vincolo di *cap* (IPC-IPC) tale da mantenere costante il valore nominale del paniere. In tale ottica è opportuno evidenziare che l'incremento dei prezzi dei servizi di attivazione dell'accesso disaggregato, caratterizzato da una crescita prospettica dei volumi, è stato compensato da una riduzione del prezzo di attivazione della *carrier preselection*, servizio avviato nel 1999 ed ormai ritenuto quasi stabilizzato in termini di volumi.

Peraltro la riduzione del prezzo della quota di attivazione CPS non è stata motivata da Telecom Italia, e non appare pienamente giustificata alla luce dell'affermazione di Telecom Italia che il valore fissato dall'Autorità risulta al di sotto dei costi. L'Autorità ritiene pertanto che la manovra proposta non risulti sufficientemente motivata e che rappresenti un comportamento atto a costituire nuovi vincoli allo sviluppo del mercato dell'accesso.

3.*a)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per il servizio di *unbundling* e per la CPS pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'offerta di riferimento 2003.

10. Un secondo aspetto da considerare riguarda i contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto *shared access*). I contributi di attivazione di tali servizi, per i quali è stato registrato un volume nullo nel corso del periodo di riferimento (1° luglio 2002 - 30 giugno 2004), presentano un incremento pari rispettivamente al 10% e al 31,25%.

Il comma 2, dell'art. 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono. Nel caso in esame il paniere di riferimento è il paniere D che, come rappresentato in precedenza, presenta un tasso di riduzione generale dello 0% (IPC-IPC).

L'Autorità rileva, pertanto, che le condizioni economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR.

3.*b)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per i circuiti sopra indicati, per i quali si è registrato un volume nullo nel periodo di riferimento, pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'offerta di riferimento 2003.

Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection

11. Nell'offerta di riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalità *Carrier Preselection*, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento *(System Setup)* della rete alla *Carrier Preselection*. Alcuni operatori hanno segnalato che tale

incremento, che è valutabile nella misura di oltre il 200%, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorità di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentirà di recuperare tali costi entro il mese di ottobre 2004.

12. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della *carrier pre-selection* dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di *provisioning* è andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si è raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla *carrier preselection*, concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi.

13. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema, sostenuti da Telecom Italia, sulla base dei dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000-2003, in quanto le ipotesi prese a base si sono rilevate non corrette in quanto l'avvio effettivo della prestazione è avvenuto con almeno 12 mesi di ritardo. Pertanto l'Autorità ritiene ragionevole che il recupero di tali costi si realizzi con un anno di ritardo rispetto alle ipotesi iniziali. Sulla base di tale assunzioni, valutati i dati di traffico ed ipotizzando, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, l'Autorità ritiene che il valore approvato per il 2003 valore della quota supplementare possa consentire l'effettivo recupero entro l'anno 2005.

3.*c)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere, nell'offerta di riferimento 2004, il valore della quota supplementare di raccolta in CPS, pari a quello approvato per l'offerta di riferimento 2003.

Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione.

14. Nell'offerta di riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di «fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore» sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, è pari al minimo tra: $3{,}3 \times pmm + 4{,}2$ e 10; dove *pmm* è il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.

Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticità: da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).

15. Con riferimento all'offerta 2003, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato.

In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'offerta 2003, non risulta più orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza delle numerosi frodi e dell'incremento delle attività dovute agli accertamenti delle eventuali attività illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti. Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere più rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato.

16. L'Autorità, sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalità di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilità del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione è soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia già approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003.

L'Autorità ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.

3.*d)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.

17. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo *una tantum* pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi già pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a novanta giorni.

Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato può costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.

Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni di costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attività di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura *software* riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonché nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi *test*. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. «*cartellino*», generato per ogni chiamata.

18. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'offerta di riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non può che essere svolta pertanto alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilità regolatoria e della pertinenza delle attività remunerate al servizio offerto. Alla luce delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia.

Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in novanta giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie.

L'Autorità osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi «fuori griglia» è coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario asso-

ciare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma è sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi «già configurati» che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia.

3.*e)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi già configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a trenta giorni;

rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo già configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni.

19. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una specifica numerazione nel caso in cui la qualità del servizio risulti troppo bassa.

Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione è finalizzata unicamente a tutelare l'integrità della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attività commerciali degli altri operatori.

20. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, della delibera 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorità ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualità del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione.

3.*f)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.

Accesso al servizio 12

21. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'offerta di riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali).

Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio è stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia più soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'offerta di riferimento.

Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio è rimasto immutato e che la sua offerta è disponibile sul proprio sito web.

22. L'Autorità ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui è emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; ciò, peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui è assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorità pertanto ritiene che la esclusione dall'offerta di riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi.

3.*g)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia l'inserimento delle condizioni di interconnessione per il servizio 12, con le modalità previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni.

Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps

23. Telecom Italia ha introdotto nell'offerta di riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lettera *b)* della delibera n. 11/03/CIR.

In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio.

Altri operatori hanno anche segnalato che le modalità di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non è inclusa la possibilità di utilizzo di collegamenti a 34Mbps.

24. L'Autorità ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste e ritiene pertanto, al fine di rimuovere le criticità segnalate dagli operatori, che le condizioni di offerta del servizio in questione debbano essere integrate prevedendo la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps e l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia, nonché introducendo la possibilità di estensione del collegamento a 34Mbps.

3.*h)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

introdurre la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps

eliminare l'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia

introdurre la possibilità di estensione del collegamento a 34Mbps.

Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso

25. Telecom Italia ha previsto, nell'offerta di riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalità di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso diverse dalla fonia vocale, né ha predisposto modalità di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.

26. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerti, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Tale conclusione è supportata dalla considerazione che se un operatore ha già attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato è impossibile per lo stesso condividere le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in unbundling o in ADSL wholesale nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che è costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (unbundling e ADSL wholesale), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete già a disposizione.

L'Autorità ritiene che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultino coerenti con la regolamentazione vigente.

3.*k)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.

Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta

27. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'offerta di riferimento venga esclusa la possibilità di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilità e il Service Level Agreement (SLA) presenti nell'offerta di riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.

28. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata ai punti terminali ed indipendentemente dal fatto che l'OLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'offerta di riferimento 2004, Telecom Italia invece da un lato pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non può essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente l'Autorità ritiene che debba essere espressamente previsto nell'offerta di riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate.

3.*i)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali.

29. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di disponibilità dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate retail.

30. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate wholesale, l'Autorità ritiene opportuno che lo SLA dei circuiti parziali (inteso come tempi e penalità applicate, nonché le modalità operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, con l'unica eccezione del parametro di disponibilità per il quale, devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata retail a partire da almeno due circuiti parziali.

3.*j)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, salvo il parametro di disponibilità per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata retail che include due circuiti parziali.

31. In merito alle condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.

32. L'Autorità ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto devono essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore.

3.*l)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i flussi di interconnessione.

Raccordi interni di centrale: restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta

33. Alcuni operatori hanno segnalato difficoltà nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati anche di altri operatori in housing commerciale e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale.

34. Sul punto, l'Autorità rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti agli operatori co-locati indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Ai sensi di quanto precedentemente disposto, appare necessario che Telecom Italia adegui le condizioni di offerta in modo tale da garantire a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare raccordi interni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

3.*m)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di garantire l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

35. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacità di 2Mbps e di 8 fibre per capacità di 155Mbps.

36. L'Autorità rileva che tale richiesta può aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori e ritiene pertanto condivisibile la richiesta di rimuovere le limitazioni sopra indicate.

3.*n)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.

Servizio di Canale Virtuale Permanente

37. L'Autorità ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'offerta di riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03 CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (retail minus piuttosto che cost plus). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorità contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione.

38. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato retail di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta wholesale CVP.

Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorità documentazione finalizzata a dimostrare la difformità delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato retail da quelle utilizzate dall'Autorità in sede di approvazione dell'offerta wholesale CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta retail, sconti differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive «a titolo gratuito».

39. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP è ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene necessario che i prezzi retail, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo wholesale tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzi retail.

L'Autorità pertanto intende procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

3.*o)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

riformulare le condizioni economiche dell'offerta wholesale CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale;

comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti retail al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

40. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilità minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di provisioning ed assurance.

In merito alle offerte di disponibilità ed ai tempi di provisioning ed assurance, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte retail di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia.

A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di core network, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VRB-rt nell'ambito dei servizi CVP.

41. Sul punto, l'Autorità rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualità del servizio concorrono alla valutazione di replicabilità delle offerte di connettività a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorità ritiene che, nell'analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di Service Level Agreement, inclusivi delle condizioni di provisioning, assurance e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali. Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte retail, quali ad esempio i tempi di disponibilità, di provisioning ed assurance, i tempi massimi di latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle.

3.*p)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta wholesale CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte retail.

42. Alcuni operatori hanno segnalato numerose criticità nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di provisiong ed assurance. Ad esempio, è stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato provisioning iniziale). Ciò provoca un innalzamento dei costi per gli operatori.

43. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorità, ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning, al fine di incentivare Telecom Itala a correggere le criticità sopra segnalate.

3.*q)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning.

Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni

44. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticità in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonché dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli quindici giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a trenta ed a sessanta giorni.

Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a trenta giorni.

Gli operatori ritengono che il termine di novanta giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attività connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.

45. L'Autorità rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorità ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.

3.*r)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di provisioning del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione ed garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.

Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

46. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, né informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.

In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilità di accesso per i propri abbonati.

47. L'Autorità, al fine di garantire l'interoperabilità delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovrà essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete.

3.*s)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, informazioni sulle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete nonché di fornire, agli operatori, con un adeguato anticipo, informazioni in merito all'apertura di nuove numerazioni configurate sulla propria rete.

Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta

48. Alcuni operatori hanno segnalato, nel caso in cui il servizio di unbundling sia impiegato per la fornitura servizi ad utenze di tipo business, è necessario poter garantire condizioni di assurance più stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia. Nel caso di utenze business la linea di accesso è infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio è maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.

49. L'Autorità ritiene opportuno, al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varietà di tipologie d'utenza, che Telecom Italia integri lo SLA di assurance prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

3.*t)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni dello SLA di assurance del servizio di unbundling con l'introduzione di un'opzione di tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

50. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocità trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL.

Diversi operatori hanno rilevato nell'offerta di riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocità trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.

51. L'Autorità ritiene che le considerazioni espresse dalla delibera 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocità trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL sono applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate con i restanti servizi xDSL.

3.*u)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocità per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.

52. In merito al servizio di Shared Access con splitter a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato *A*, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalità di fornitura dello splitter a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

53. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'offerta di riferimento che prevede tale modalità di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.

3.*v)* L'Autorità esprime l'orientamento di approvare le condizioni di offerta proposte da Telecom Italia in data 28 novembre.

Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilità di rete

54. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficoltà da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di unbundling su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtù della causale di scarto «indisponibilità di rete Telecom». Tale causale di scarto infatti è un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora «disponibili») e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha già sottoscritto il contratto, l'impossibilità di realizzare la prestazione. Tale circostanza è potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessità per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilità di risorse non prevede una procedura di risoluzione.

55. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.

56. L'Autorità ritiene che la conoscenza di indisponibilità solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacità di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore.

3.*x)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, nonché le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse.

Servizio di co-locazione: costi di riordino dei permutatori

57. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attività di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi.

A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che è a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessità di procedere al riordino del permutatore.

58. L'Autorità rileva che l'indisponibilità di coppie contigue è da addebitarsi, in primo luogo, alla gestione da parte di Telecom Italia delle risorse al permutatore e Telecom Italia stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori.

3.*y)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalità di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.

Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling

59. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, è stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati già certificati, perché già utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ed ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati già accettati.

Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL wholesale.

Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di co-mingling non permetterebbero la possibilità di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer -ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di co-mingling.

Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalità ADSL wholesale, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali «in container» e di tipo «unificato MD».

60. Al fine di superare le criticità segnalate, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia provveda ad integrare le offerte di co-mingling e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati già certificati e sui quali è in grado di svolgere le attività di manutenzione, estenda la possibilità di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e consenta l'installazione negli spazi in co-mingling di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purché rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.

Inoltre l'Autorità, al fine di promuovere la diffusione del servizio di unbundling, intende analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.

3.*w)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'integrazione dell'offerta di servizi di co-locazione virtuale e co-mingling secondo quanto indicato al precedente punto 59.

4) ULTERIORI SEGNALAZIONI

Nel corso del procedimento sono state ricevute inoltre le seguenti segnalazioni su cui l'Autorità non ritiene necessario adottare nuove determinazioni in quanto tali punti risultano già regolati dalla normativa vigente ovvero in quanto non attinenti all'oggetto del procedimento:

61. Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione: Telecom Italia, per la condizione di cessazione del servizio in oggetto dopo il primo anno di contratto, ha previsto che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.

4.*a* L'Autorità, nel rilevare che tale proposta prevede il pagamento da parte dell'operatore di un bimestre di servizio non fruito, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lettera *C)*, della delibera 11/03/CIR.

62. Presenza nell'offerta di riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1: il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.

4.*b)* L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2003, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR

63. Richiesta di introdurre per Telecom Italia un limite temporale massimo per fatturare il traffico in interconnessione: alcuni operatori, segnalando il fatto che Telecom Italia ha presentato nel 2003 richieste di conguagli relativi a traffico del 2001, hanno richiesto l'introduzione di un limite temporale massimo di sei mesi per la fatturazione del traffico pregresso.

4.*c)* L'Autorità rileva che la questione è, in via generale, regolata dal Codice Civile, restando comunque fermo quanto espressamente previsto dalle parti nei contratti di interconnessione. L'Autorità ritiene pertanto giustificato un intervento solo in casi specifici, se richiesto, qualora le condizioni sottoscritte risultino ingiustificate e tali da costituire un ostacolo alla concorrenza. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

64. Condizioni di impiego del servizio SPP (Service Provider Portability) e modalità di gestione degli ordini per ISDN multinumero: alcuni operatori hanno richiesto di poter accedere al servizio di SPP senza il contestuale cambio dell'operatore di accesso della linea (ovvero cessazione della linea) e di poter evitare la comunicazione nell'ordinativo, in caso di SPP per linee ISDN multinumero, di tutte le numerazioni associate alla linea.

4.*d)* In merito l'Autorità rileva che, come sottolineato nella delibera n. 7/00/CIR, il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al cambio di operatore e che in merito alle informazioni necessarie nell'ordinativo per la richiesta del servizio, è applicabile quanto disposto in merito dalla stessa delibera n. 7/00/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

65. Introduzione nell'offerta di riferimento del servizio di «triggering network»: il servizio in oggetto è un servizio, ausiliario al servizio di transito, fornito su base commerciale come quota aggiuntiva fissa per comunicazione, consistente nell'analisi delle numerazioni non geografiche per il reperimento del routing number ai fini del corretto instradamento verso la rete di destinazione. Alcuni operatori, rilevando che tale prestazione è basata su servizi di rete intelligente, hanno richiesto che sia sottoposto ad obbligo di orientamento al costo analogamente ai servizi di rete intelligente associati al servizio di transito, già regolati dalla delibera n. 10/00/CIR.

4.*e)* L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'offerta di riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

66. Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709: alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'offerta di riferimento introducendo la possibilità di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.

4.*f)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di prevedere per le numerazioni 702 e 709 la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).

67. Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche): alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalità di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorità.

4.*h)* L'Autorità, nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

68. Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica: diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.

4.k) L'Autorità rileva che la determinazione dei criteri di determinazione di tale quota è stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovrà essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 120/3/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'offerta di riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.

69. Co-locazione virtuale: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia preveda, nell'ambito dell'offerta di co-locazione virtuale con apparati forniti da Telecom Italia, la possibilità di impiegare una quota parte dei DSLAM che Telecom Italia stessa impiega per i propri servizi xDSL.

4.*i)* L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'offerta di riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

70. Costi della co-locazione in spazio fisico: alcuni operatori, nell'ambito delle proprie analisi di replicabilità per il servizio di accesso, hanno espresso l'esigenza di una sostanziale riduzione dei costi di colocazione al fine di permettere una riduzione nel numero minimo di utenti per stadio di linea necessario al rientro degli investimenti.

4.*j)* L'Autorità rileva che, allo stato, la fissazione delle condizioni economiche dei servizi in questione è svolta sulla base del criterio dell'orientamento al costo e del principio di parità di trattamento interno-esterno. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

71. Integrazioni delle procedure di richiesta dei servizi di accesso disaggregato: alcuni operatori hanno richiesto in via generale di integrare la procedura di richiesta di linee in unbundling in modo tale da prevedere nuove modalità di provisioning delle coppie nell'ambito di tipologie di servizi diversi da quello telefonico.

4.*l)* L'Autorità rileva che la modalità di provisioning delle coppie in unbundling è stata regolamentata nell'ambito di precedenti provvedimenti ai quali, pertanto, si rimanda e che eventuali modalità di provisioning integrative possono comunque essere concordate tra le parti sulla base di negoziazioni bilaterali, ricorrendo all'intervento dell'Autorità in caso di problemi nella conclusione degli accordi. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

72. Disponibilità del database delle risorse di co-locazione: alcuni operatori hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del *database* delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR.

4.*m)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lettera *d)*, della delibera n. 11/03/CIR.

73. SLA del servizio di Shared Access: la delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.

4.*n)* L'Autorità, nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia, esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di integrare le condizioni dello SLA secondo quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR.

74. SLA dei raccordi interni di centrale: alcuni operatori hanno segnalato che gli SLA introdotti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004 per i raccordi interni risulterebbero non coerenti con le effettive attività connesse alla fornitura ed al ripristino del servizio.

4.*o)* L'Autorità, nel rilevare che le condizioni proposte sono in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004.

75. Condizioni economiche del servizio di circuiti parziali: alcuni operatori hanno segnalato che le riduzioni di prezzo per tale servizio risultano ristrette ai circuiti con scarsa diffusione, quali quelli di lunghezze e capacità maggiori di 5 km, mentre risultano invariati i prezzi dei circuiti con maggiormente diffusi, quali quelli di lunghezze e capacità minori.

4.*p)* L'Autorità, considerato che i prezzi dei circuiti parziali fino a 5 km sono definiti dalla delibera n. 18/01/CIR e rilevato che le condizioni economiche proposte risultano coerenti con la predetta delibera, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004.

76. Annullamento ordini dei circuiti parziali: Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro dieci giorni solari dalla data dell'ordine, o in alternativa un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo dieci giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facoltà di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.

4.*q)* L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lettera *g)*, della delibera n. 11/03/CIR.

77. Variazioni delle modalità di offerta dei servizi a banda larga: alcuni operatori hanno richiesto di regolamentare, nell'ambito dell'offerta di riferimento, una modalità di uso condiviso tra più operatori delle porte ATM di raccolta per servizi ADSL wholesale e CVP al fine di poter ripartire tra gli stessi i costi impiantistici connessi. In merito a tale richiesta, l'Autorità osserva che la modalità di offerta citata, sebbene non prevista, è nei fatti ottenibile con il ricorso alla rivendita dei servizi wholesale in oggetto od alla formazione di consorzi tra operatori. Altri operatori hanno richiesto l'introduzione di una modalità di fatturazione per conto terzi per i servizi xDSL a tempo che contempli, oltre alle spese relative ai volumi di traffico del cliente finale anche eventuali servizi a valore aggiunto forniti dagli operatori. Gli stessi operatori segnalano che Telecom Italia prevede, per alcune offerte ADSL retail senza canone, che la fatturazione sia effettuata congiuntamente a quella del traffico telefonico nello stesso bollettino del cliente finale, con una evidente riduzione dei costi di fatturazione. La modalità di fatturazione richiesta permetterebbe agli operatori di pagare solo la quota dei costi di fatturazione di propria pertinenza, e ripristinerebbe le condizioni di parità di trattamento con Telecom Italia. Altri operatori hanno infine richiesto l'introduzione di una offerta di servizi a banda larga disaggregata per componenti orientate al costo, inclusiva delle modalità di accesso ADSL ed SHDSL, del supporto delle classi di servizio ATM e di tutte le funzioni previste dagli apparati di rete di Telecom Italia, articolata su tre livelli geografici di interconnessione (al DSLAM, al parent switch ed al distant switch).

4.*r)* L'Autorità ritiene che le richieste di cui al punto 76 esulino dallo scopo del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento 2004, ma che potranno essere più opportunamente riesaminate in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

78. Servizi di terminazione del traffico commutato via SGU distrettuale e via SGT: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia pubblichi la lista degli archi di numerazione appartenenti agli altri operatori serviti a ciascun SGU ed SGT aperto all'interconnessione, al fine di permettere l'instradamento diretto delle chiamate senza ricorrere al servizio di transito di Telecom Italia.

4.*s)* L'Autorità, considerato che tali informazioni possono essere reperite direttamente tra gli operatori interessati, esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

79. Applicabilità del servizio di transito singolo SGT all'interno della stessa area gateway per operatori connessi ad un solo SGT: un operatore ha richiesto l'applicazione del servizio di transito «singolo SGT» quando, interconnessi ad un solo SGT all'interno di una area gateway, impiegano il servizio di transito verso operatori interconnessi al secondo SGT della stessa area.

4.*t)* L'Autorità rileva che, ai sensi della delibera n. 2/03/CIR, il servizio di transito con singolo SGT è applicabile solo nei casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Il servizio risulta quindi non

applicabile se l'operatore di destinazione è interconnesso ad un SGT diverso da quello di origine, indipendentemente dal fatto che gli SGT appartengano alla medesima area gateway. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

80. Co-locazione fisica: Un operatore, nel segnalare che le condizioni economiche relative al servizio di fornitura di energia elettrica nell'ambito della co-locazione, risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2003, ne ha richiesto una sostanziale riduzione, non ritenendo che i prezzi del servizio offerto siano allineati al reale andamento dei costi.

4.*u)* L'Autorità considerato che il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica è valutato sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguale ai costi di trasferimento interni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sub 2 della delibera n. 2/03/CIR esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di giustificare i costi proposti nell'offerta di riferimento 2004 per tale servizio.

81. Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato: un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente è basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete. In merito a tale aspetto, l'Autorità rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento che non può essere realizzato nel corso del presente procedimento. Ciò anche in considerazione del fatto che una eventuale modifica, per il 2004, del gradiente modificherebbe in maniera significativa i prezzi di interconnessione per lo stesso anno, ritardando di conseguenza l'approvazione dell'offerta di riferimento e vanificando lo sforzo di approvare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2004 il più tempestivamente possibile.

4.*v)* L'Autorità si riserva di esaminare, in sede di un tavolo di lavoro con la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, tale questione nel corso del 2004 al fine di eventualmente rivedere l'articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione per l'anno 2005. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia una modifica dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame.

03A14211

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Modifica alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03. (Deliberazione n. 155/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2003;

Visti:

gli articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito: deliberazione n. 151/03);

la delibera dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 154/03.

Considerato che:

la deliberazione n. 151/03 prevede, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, protocollo n. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del 9 dicembre 2003), nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, protocollo n. 628 (prot. Autorità n. 31441 in data 12 dicembre 2003), disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;

con lettera in data 16 dicembre 2003, protocollo n. AD/P2003000395, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), a precisazione di quanto in precedenza comunicato in materia, ha quantificato il fabbisogno del servizio di interrompibilità, in 1750 MW in tempo reale e 1750 MW con preavviso;

con nota in data 17 dicembre 2003, protocollo n. 4358, il Ministro delle attività produttive ha inviato all'Autorità un nuovo schema di decreto recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di decreto) che recepisce le precisazioni fornite dal Gestore della rete con la lettera di cui al precedente alinea, prevedendo una ulteriore assegnazione di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero ai soggetti che assumono l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea del carico.

Ritenuto che lo schema di decreto, nella parte richiamata, integri i predetti indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive, rendendo necessaria la modifica della deliberazione n. 151/03.

Delibera:

Di sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03, con i seguenti:

«2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità istantanea, possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, previa rinuncia ai diritti di utilizzo della capacità di trasporto assegnata, i soggetti assegnatari per l'anno 2004 di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione:

a) ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, e 14 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02;

b) ai sensi dell'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei limiti di 550 MW.

La facoltà di rinuncia deve essere esercitata, in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e a pena di decadenza, entro il giorno successivo a quello di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

3. Per il triennio 1º gennaio 2004 - 31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al precedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 €/MWh per:

a) la quantità di energia elettrica importata nell'anno 2003 a mezzo della quota parte della capacità di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera *a)*, oggetto della rinuncia;

b) la quantità di energia elettrica importabile a mezzo della quota parte di capacità di trasporto di cui al precedente punto 2., lettera *b)*, oggetto della rinuncia, determinata convenzionalmente in ragione del grado di utilizzo nell'anno 2003 della complessiva capacità di trasporto di cui al precedente punto 2, lettera *a)*.

La remunerazione è riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.».

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 17 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

03A14314

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 161/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2003;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 87/03);

la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 88/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03;

Considerato che le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, presentate da 246 (duecentoquarantasei) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00;

Considerato, inoltre, che le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalla società Italgas S.p.a. per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e dalla società Aes S.p.a. per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 87/03;

Ritenuto necessario approvare le sopra dette proposte di opzioni tariffarie base;

Delibera:

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relativo al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1;

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1º luglio 2003-30 giugno 2004;

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalla società Italgas S.p.a. per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e dalla società Aes S.p.a. per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali;

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicati rispettivamente per il periodo 1º luglio 2001-30 giugno 2002 e 1º luglio 2002-30 giugno 2003;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 23 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004			
Codice esercente	**Denominazione esercente**	**Comune**	**Provincia**
12	ARCALGAS SUD SPA	POMEZIA	RM
15	BAGNOLO GAS SPA	MILANO	MI
17	BENACO GAS SRL	CREMA	CR
21	CASALASCO METANO	BUSCATE	MI
23	EUROMETANO SRL	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
26	CIGAS SPA - COMMERCIO INDUSTRIA GAS	CITTADELLA	PD
35	NAPOLETANA GAS SPA	NAPOLI	NA
37	COMETA SRL	SELVAZZANO DENTRO	PD
45	BAIENGAS SAS di Brandimarte Ivo e C. S.a.s.	ASCOLI PICENO	AP
53	ERGAS SRL	PORTO VIRO	RO
54	ERIDANO GAS SRL	CREMONA	CR
56	NORD ITALIA GAS SPA	PORTOGRUARO	VE
64	VAL D'ASTICO GAS SPA	BREGANZE	VI
76	SGC SOC.IMPIANTI DISTRIB.GAS CENTRI ABITATI SRL	CODOGNO	LO
77	IMETAN SRL	CREMONA	CR
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS	TORINO	TO
90	SOGAS SPA	ASTI	AT
93	LIBARNA ENERGIE SPA	BATTAGLIA	PV
96	METANO IMPIANTI SPA	BUSCATE	MI
98	METANCASTANO SPA	CASTANO PRIMO	MI
102	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA	MILANO	MI
104	METAN BRIXIA SRL	RONCADELLE	BS
107	METANO PAVESE SPA	BUSTO ARSIZIO	VA
111	BORMIDA GAS SRL	MILLESIMO	SV
116	METANGAS SPA	MILANO	MI
117	MOLTENI SPA	RONCADELLE	BS
119	AMEA SPA - AZ.MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE	PALIANO	FR
120	AGES SPA	PERO	MI
125	NOVA GAS SRL	GRAVELLONA TOCE	VB
126	OFFICINE GAS SRL - IMPIANTI E RETI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	CODOGNO	LO
135	RURAL GAS SRL	CREMONA	CR
138	SERMAS SPA	MASSAROSA	LU
141	SAPIGAS SRL	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
143	ASMT SPA	TORTONA	AL
147	BAIENGAS CENTRO SRL	ASCOLI PICENO	AP
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO	CREMA	CR
154	SIRT SPA	PIACENZA	PC
155	SIMA SRL - SOC.ITALIANA METANO AFFINI	MANTOVA	MN
160	LA METANO LOMBARDA SPA	SELVAZZANO DENTRO	PD
168	COVIGAS SRL - CONSORZIO VAL D'ILLASI GAS	TREGNAGO	VR
170	TECNOMETAN SPA	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
172	TIDONE GAS SRL	PIACENZA	PC
174	UTIM - UFFICIO TECNICO IMPIANTI METANO SPA	CODOGNO	LO
176	VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI METANO SPA	SELVAZZANO DENTRO	PD
177	SPA VIGASIO	RONCADELLE	BS

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
183	METANODOTTI PADANI SPA	ROVIGO	RO
190	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	MILANO	MI
195	SOBER GAS SPA	BERGAMO	BG
198	OROBICA GAS SPA	BERGAMO	BG
200	CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO	SESTOLA	MO
201	SAMEST SRL	MANTOVA	MN
202	CONS.INTERCOMUNALE METANODOTTO PANARO	ZOCCA	MO
207	METANOTEZZE SRL	TEZZE SUL BRENTA	VI
216	SOMET SRL	COSTIGLIOLE D'ASTI	
223	ITALIMPIANTI SRL	ASTI	AT
225	METEMA GESTIONI SRL	CAMERINO	MC
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA	MELEGNANO	MI
227	BASENGAS SRL	PISTICCI	MT
231	METANODOTTI DEL FRIULI SRL	TRICESIMO	UD
232	TECNOMETANO SRL	COMACCHIO	FE
233	SMEDIGAS SPA	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
234	FRANCESCO SOLDO - GESTIONE IMPIANTI GAS	SALANDRA	MT
239	NATIONALGAS BRIANTEA SPA	CASTEGGIO	PV
250	STECA SPA	MONTE URANO	AP
254	VERGAS SRL	CAPRI LEONE	ME
265	COGEME SPA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	ROVATO	BS
266	NETTIS IMPIANTI SPA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
268	SAGAS SRL	OFFIDA	AP
269	DELTA GAS SPA	MIRA	VE
274	ALFA METANO	PIACENZA	PC
281	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	BELLUNO	BL
284	SIDA IMPIANTI SPA	ISERNIA	IS
306	A.M.GAS AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA	BARI	BA
310	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC	CATANIA	CT
311	CANTURINA SERVIZI SPA	CANTU'	CO
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
319	COMUNE DI CASACALENDA	CASACALENDA	CB
325	AZ.MULTISERVIZI COMUNALE	GALLARATE	VA
334	ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	LIVORNO	LI
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA	MANTOVA	MN
339	AIMAG SPA	MIRANDOLA	MO
346	AMPS SPA	PARMA	PR
348	COMUNE DI PIARIO	PIARIO	BG
349	AGES SPA - AZ. GAS ENERGIA SERVIZI	PISA	PI
353	AGAC - CONSORZIO TRA COMUNI	REGGIO NELL'EMILIA	RE
357	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SPA	SEREGNO	MI
363	ASPEM SPA	VARESE	VA
366	SEA SPA	VIAREGGIO	LU
368	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	VIGEVANO	PV
373	METANODOTTI TRENTINI SRL	TRENTO	TN
374	COMUNE DI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	AP
377	COMUNE DI MONTERODUNI	MONTERODUNI	IS
382	COMUNE DI ALSENO	ALSENO	PC
396	COMUNE DI CERCHIO	CERCHIO	AQ

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
398	COMUNE DI MAFALDA	MAFALDA	CB
402	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA	ALTAVILLA IRPINA	AV
411	COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
416	AZ.SPECIALE ASM	POMIGLIANO D'ARCO	NA
426	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA	RECANATI	MC
428	COMUNE DI GIULIANOVA	GIULIANOVA	TE
434	AMC SPA - AZ.MULTISERVIZI CASALESE SPA	CASALE MONFERRATO	AL
435	AZ.MULTISERVIZI VALENZANA SPA	VALENZA	AL
451	COMUNE DI SCERNI	SCERNI	CH
452	COMUNE DI LONIGO	LONIGO	VI
459	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC
480	COMUNE DI CUGGIONO	CUGGIONO	MI
483	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	MARCALLO CON CASONE	MI
490	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	TOCCO DA CASAURIA	PE
495	COMUNE DI COLOGNA VENETA	COLOGNA VENETA	VR
496	COMUNE DI SAN BONIFACIO	SAN BONIFACIO	VR
497	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE	CORTEMAGGIORE	PC
500	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	CERCEMAGGIORE	CB
511	ASPM SORESINA SERVIZI SPA	SORESINA	CR
523	AZ.ENERGETICA MUNICIPALE SPA	CREMONA	CR
527	A.S. MORTARA SPA	MORTARA	PV
529	COMUNE DI ASSISI	ASSISI	PG
530	ASCOPIAVE SPA	PIEVE DI SOLIGO	TV
535	COMUNE DI BARISCIANO	BARISCIANO	AQ
537	COMUNE DI BICCARI	BICCARI	FG
541	COMUNE DI BUSCATE	BUSCATE	MI
543	ASPEA SPA	OSIMO	AN
544	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	CAPRINO VERONESE	VR
547	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	BUSTO GAROLFO	MI
551	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	PORTO SAN GIORGIO	AP
555	COMUNE DI CALVENZANO	CALVENZANO	BG
562	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
568	COMUNE DI CORFINIO	CORFINIO	AQ
569	COMUNE DI CORROPOLI	CORROPOLI	TE
575	FERMO ASITE SRL	FERMO	AP
586	PADANIA ACQUE SPA	CREMONA	CR
590	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
594	COMUNE DI ALANNO	ALANNO	PE
598	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
600	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	FRANCAVILLA AL MARE	CH
603	COMUNE DI GIARRE	CATANIA	CT
605	COMUNE DI GISSI	GISSI	CH
607	COMUNE DI GRUMO NEVANO	GRUMO NEVANO	NA
610	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	LAVENO-MOMBELLO	VA
611	SIGMA SPA - SERVIZI INTEGRATI PER LE GESTIONI MUNICIPALI ASSOCIATE	LIMBIATE	MI
614	COMUNE DI LUCO DEI MARSI	LUCO DEI MARSI	AQ
646	COMUNE DI PIZZOLI	PIZZOLI	AQ
649	COMUNE DI PORTOCANNONE	PORTOCANNONE	CB

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
653	COMUNE DI RICCIA	RICCIA	CB
658	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
659	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
663	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	SANT'ELIA A PIANISI	CB
667	COMUNE DI SEDRIANO	SEDRIANO	MI
669	COMUNE DI SOAVE	SOAVE	VR
682	COMUNE DI TRINITAPOLI	TRINITAPOLI	FG
691	COMUNE DI VITTUONE	VITTUONE	MI
698	MULTISERVIZI LAMA SRL	CASTEL DI LAMA	AP
717	PICCINI PAOLO SPA	SANSEPOLCRO	AR
718	IDROGASMETANO SRL	LORETO	AN
719	CPL CONCORDIA S.C.R.L.	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
723	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	TORRIANA	RN
726	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
727	PROTOS SRL	TORRE SAN PATRIZIO	AP
728	DELFINO GAS SRL	PARETE	CE
732	METAGAS SRL	BATTIPAGLIA	SA
736	ING.ORFEO MAZZITELLI GAS	BARI	BA
741	ENERGAS SPA	EGNA	BZ
744	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	BARBARANO VICENTINO	VI
747	OLIVI SPA	PANICALE	PG
749	PALAGAS SCRL	FONTEVIVO	PR
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE A R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
770	VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	MALO	VI
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN)	PORTO MANTOVANO	MN
775	AMIATA GAS SRL	CASTEL DEL PIANO	GR
780	SOGEIM SPA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
784	AUTOGAS RIVIERA SRL	TAGGIA	IM
786	GESTIONI VALDICHIANA SPA	MONTEPULCIANO	SI
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL	PIETRA LIGURE	SV
795	COMUNE DI FROSOLONE	FROSOLONE	IS
802	FAVELLATO CLAUDIO SRL	FORNELLI	IS
804	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO - AMA ROZZANO SPA	ROZZANO	MI
814	MAGIGAS SPA	MONTALE	PT
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ
821	SORGEA SRL	FINALE EMILIA	MO
822	ALTO GARDA SERVIZI SPA	RIVA DEL GARDA	TN
827	LIQUIGAS	MILANO	MI
835	GAS ALTO SANGRO S.R.L.	CASTEL DI SANGRO	AQ
836	MEDA SERVIZI PUBBLICI	MEDA	MI
837	PRAGMA S.p.A.	SEREGNO	MI
840	SIMEO SRL	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
841	TAMMARO GAS SPA	COLLE SANNITA	BN
842	CESAP - COSTRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SPA	PERUGIA	PG
844	LINEA SERVIZI SRL	CALUSCO D'ADDA	BG
845	GORGOVIVO MULTISERVIZI SPA	ANCONA	AN
848	COMUNE DI MARSICO NUOVO	MARSICO NUOVO	PZ
850	LA NORD SERVIZI SRL	ALBINO	BG
858	TECNIGAS SRL	PREVALLE	BS
902	CNEA GESTIONI SRL	FROSINONE	FR
908	SOC.VALNERINA SERVIZI SPA	NORCIA	PG